5

PER
LO REAL PATRIMONIO,
E
PER LI REGGJ STUDJ,
INTORNO

Alla Conceſſione fatta dal Sereniſſimo Re Carlo II. d'Angiò di f. m. a' Conventi di S. Domenico Maggiore, S. Lorenzo, e S. Agoſtino di Napoli.

Nel ſupremo Tribunale della R. C. della Sommaria.

Commiſſario il degniſſimo Conſultore Sig. Preſidente Buglio.

Nicolò Patierno Attuario.

J. M. J.

SI controverte nel Supremo Tribunale della Reg. Camera della Sommaria: Se a mentovati Conventi si debba continuare il pagamento di annui ducati 1200. surrogati dalla stessa Camera nel 1543. in vece di 150. oncie d'oro assegnate già nel 1302. alli stessi Monisteri dal Re Carlo II. d'Angiò, ad effetto di mantenersi in ciascun d'essi uno studio generale di Teologia.

Le parti collitiganti si sono finora occupate in esaminare le parole del real diploma, per trarne ciascuna parte quelle conseguenze, che stima giovevoli al suo intento. Gli uni an preteso, che tal concessione sia stata *ad beneplacitum*, com'espressamente si legge nella real carta del 1302., e che continuando ancor oggi a sossistere la detta clausola, possa il Principe a suo beneplacito o proseguire, o far cessare il pagamento. Gli altri all'opposto sostengono, che quella clausola *ad nostrum beneplacitum*, la qual si legge nel diploma del 1302. sia stata rivocata, e corretta con un altro diploma del 1306. per cui pretendono, che la concessione divenisse perpetua. I primi vogliono che nella condizione apposta di doversi tener studio generale di Teologia, la parola *generale* debba intendersi per totti i sudditi del Re, e che per conseguenza non essendosi osservata tal condizione, si debbano restituire le somme indebitamente esatte. I secondi si sforzano, e stentatissimamente sottilizzando s'ingegnano di far credere, che *studio generale* si debba intendere per li soli Religiosi di que' Conventi.

Noi terremo una strada tutta diversa, rivolgendoci ad esaminare non le parole, mà la natura istessa della concessione. Prendiamo per principal fondamento di tutto il nostro discorso un punto di fatto, che non è controverso, e che non può in conto alcuno rivocarsi in dubbio; cioè che il denaro, il qual si paga a sudetti Conventi, fù assegnato sopra le rendite della gabella del ferro, pece, ed acciajo. V'è chi

possa

possa dubitarne? Tre altri fatti ugualmente certi sosterranno il corpo del nostro divisamento. I. Che nel tempo, in cui fù fatta la concessione, i Frati concessionarj erano poverissimi, ed effettivamente mendicanti. II. Che al presente sieno ricchissimi di beni stabili, e che godano pinguissime rendite. III. Che i studj di Teologia ne' lor Conventi non sono stati mai frequentati da secolari. I quali fatti benche certissimi, e non contrastati, e che potrebbono nel nostro discorso tener il luogo di Assiomi, tuttavia se alcuno vorrà forse recarli in dubbio, siam pronti a mostrarne l'evidenza a suo luogo.

Supposta per ora l'evidenza di questi fatti, dimostreremo quasi alla maniera gemetrica le seguenti proposizioni. I. Che la concessione di cui si tratta è di sua natura rivocabile per la qualità della roba concessa. II. Che tal concessione è stata, ed è tuttavia precaria per la qualità de' concessionarj, e per forza della condizione apposta. III. Che lo studio di Teologia ne' sudetti Conventi si è reso da gran tempo, ed è tuttavia nè necessario, nè utile al Pubblico. IV. Ch'essendo da gran tempo cessato il giusto titolo di tal esazione si farebbe gran beneficio a' sudetti Conventi, se sopra l'indebito esatto, si ammettessero a qualche transazione. V. Che traendosi questo denaro dà' pubblici pesi non possa con giustizia continuarsi tal pagamento, ma che necessariamente debba spendersi in cose necessarie, o almeno utili. VI. Che sarebbe utilissimo, anzi necessario, che questa, o simil somma s'impiegasse ne' Reggj Studj.

Riflettendo poi di dover parlare a' Sapientissimi Togati, che compongono il Supremo Tribunale della R.C., i quali dovran formar Consulta a S. M. sopra la supplica datale dal suo Regal Collegio de' Professori intorno a tal affare, useremo la maggior brevità, che ci sarà possibile, ben sapendo quanto, e nelle dottrine, che semplicemente indicheremo, ed in ogni altra parte del dritto pubblico, e della Romana Giurisprudenza sia cotesto venerando Senato oltremisura versato e fornito: da cui, se non l'abilità che si desidera nell'Oratore, certamente il merito della causa s'aspetta una sentenza conforme all'altissimo sapere de' Giudicanti, e a quell'ardentissimo zelo, onde son infiammati verso il ben publico.

CAP.

CAP. PRIMO

Si dimostra che la concessione, di cui si tratta, è di natura sua rivocabile, per la qualità della robba concessa ò assegnata.

LA podestà del Principe d'imporre dazzj, e gabelle, ed ogni altra sorta di tributi e gravezze è fondata sù quel dominio che i Giureconsulti chiamano *eminente* ò *sovraeminente.* Il qual dominio è inviscerato, e per così dire, immedesimato alla stessa sovranità del Principe, ed è un'effetto immediato della Maestà.

Alcuni nè pur lo distinguouo dalla stessa sovranità dell'imperio, la qual, dicono, hà per se stessa titolo sufficiente di adoperare e valersi de' beni de' sudditi per sovvenire alle necessità pubbliche; poiche per ottenere il fine del ben pubblico s'intendono concedute tutte quelle cose, senza cui non si può quello conseguire. Comunque sia, ciò sarebbe litigare intorno alle voci, e alla maniera di parlare, mentre si conviene della sostanza, e della cosa istessa.

Puffend. VIII. 10 §. 7.

E' dunque il dominio eminente, un diritto del Principe di usare de' beni de' sudditi, in quanto lo richiede il ben pubblico. La forza del qual dominio si estende e comprende i beni di qualunque condizione, e natura, che si ritrovano nello Stato, senza escluderne nè pur quelli che sono a Dio consegrati. Quindi è che i Re degl'Ebrei poterono legittimamente valersi de' tesori del Tempio, e dell'oro a Dio consegrato per ispenderlo nelle necessità delle guerre. E ciò vale maravigliosamente à spiegare la forza del dominio eminente, a cui il dominio privato è talmente subordinato e sogetto, che rispetto al primo, è come se appunto non fosse. Ond'è che qualunque cosa da' privati si possiede, o da Collegj e comunità intere (che rispetto al dominio eminente si considerano come privati) è più della Sovrana podestà, che governa, che di chi giustamente per qualunque titolo il possiede. *L'argento, l'oro,* dice dottamente Filone

V. Grot. de I.B. & P. lib. 1. cap. 1. §. 6.

περὶ

περὶ φυτεργίας; è qualunque cosa più preziosa, che ne' tesori de' sudditti si conserva, e più de' Regnanti, che degl' istessi possessori: Καὶ μὴν ἄργυρός τε καὶ χρυσὸς καὶ ὅσα ἄλλα κειμήλια παρὰ τοῖς ἀρχομένοις θησαυροφυλακεῖται τῶν ἡγουμένων μᾶλλον ἢ τῶν ἐχόντων ἐστίν. Non altrimenti Plinio nel suo Panegirico a Trajano: *Cujus est quicquid est omnium, tantum ipse, quantum omnes habet*. E alquanto dopo: *Ecquid Cæsar non suum videat?* Sicome dunque la podestà patria sovra i figli, e la dominicale sovra i servi, è subordinata e sogetta alla Sovrana podestà politica del Principe, in guisa che questa può diminuirle ò estenderle, e in tutto regolarle, e moderarle colle sue leggi; così il dominio privato di ciascuno sopra la sua roba talmente soggiace all'eminente dominio di chi presiede al governo della Repubblica, che può questi, così richiedendo la necessità o utilità pubblica, diminuirlo in parte, e talvolta ancora del tutto estinguerlo. Onde conchiudono universalmente i Dottori della Giurisprudenza, e convengono tutti in questo Assioma da niun contrastato: *In res singulorum majus est dominium Regis ad bonum commune, quam dominorum singularium.*

Quindi nasce nel Principe, come da principio dicemmo, il diritto di gravare i Sudditi con dazzj, gabelle, taglie, decime, capitazioni, pedaggi, angarj, e in una parola, con qualunque specie di tributi, ed imposte, che con general nome vengon chiamati *publici pesi*. I quali mentre il Principe impone, esercita appunto, e pone in opera il suo dominio eminente sopra la roba, e gli averi de' Sudditi. Poiche essendo necessario di mantener le milizie per difesa dello Stato, e varj Ministri per governare i Sudditi, e far varie e diverse altre spese ordinate al ben pubblico: onde mai avrebbe a trarsi il denaro? *Neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi queunt*. Son parole di Tacito. *Ad hoc tributa præstamus, ut propter necessaria militi stipendium præbeatur*: è insegnamento di S. Agostino, ch'egli avea imparato dall'Apostolo S. Paolo; il quale nella sua epistola a' Romani inculcò a tutti i Cristiani l'obbligazione indispensabile di pagare i tributi; perche il Principe abbia onde far le spese necessarie

Hist. iv.

Lib.22. contra Faustum c.74.

per

per difendere i buoni, e reprimere i rei. *Non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tributa praestatis: Ministri enim Dei sunt in hoc ipsum servientes*. Quindi conchiude esser debito di rigorosa, e indispensabil giustizia il pagare i tributi: *Reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal.*

cap. XIII. 4. 7. 9.

Ma nell'esercizio del dominio eminente, e per conseguenza nell'imporre i tributi, ch'è un'effetto immediato di quel dominio, per comun avviso de' Giureconsulti, e di coloro che insegnano il jus pubblico, si deono necessariamente praticare alcune regole, senza le quali si rende ingiusto un tal esercizio, e dirittamente opposto a quella stessa ragion naturale, che l'hà dettato.

Una delle condizioni che indispensabilmente osservar si debbono nella pratica, ed esercizio è l'*egualità*, cioè a dire che la gravezza, che s'impone sia ugualmente ripartita sovra tutti, in guisa che, una parte non sia più gravata dell'altra; poiche se il ben publico è il fine dell'imposizione, ogni ragion vuole, che ciascuno, che di quel bene partecipa, a proporzione soffra parte del peso necessario al conseguimento di quello. Onde avviene, che la dove il comun bisogno richiegga, che si prendano i beni di alcuni particolari, per esempio, ove debba piantarsi una fortezza, lor si debba dare il compenso dal publico peculio; poiche siccome il comodo, e l'utile è comune, così il peso e l'incomodo non sia solamente di alcuni, ma ugualmente ripartito e distribuito frà tutti. Siccome appunto in una nave, che per ischivare il pericolo di perdersi mentre il mare è in tempesta, sia costretta a gettare a mare una specie di merce, non il solo padron di quella dee soggiacere all'intero danno sofferto a comun salvamento di tutti; ma ciascun altro a proporzione delle mercanzie salvate, dee contribuire all'indennità di colui, che il tutto à perduto per comun beneficio.

Grot. de I. B. & P. lib. 2. cap. 14. §. 7.

Ma la condizione più solenne ed intrinseca che dee accompagnare l'imposizione de' dazzi, ed ogni altro esercizio del domino eminente, è la *necessità ò utilità publica*; in guisa che dove un Principe non per lo bene comune dello Stato e de' sudditi; ma o per avarizia, o per cappriccio, o per usare prodigalità con qualche suo favorito, o per qualunque

que altro motivo, che non possa avere connessione colla necessità, ò almeno coll'utilità della Republica, s'induce a gravare i sudditi con imposte, chi non vede, che commette una massima e manifesta ingiustizia?

Onde nascono alcune evidentissime conseguenze immediatamente ed intrinsecamente connesse colla precedente saldissima dottrina. I. Che il denaro, il qual si trae dalle pubbliche imposte, e da ogni sorte di tributi, si dee spendere in cose necessarie, ò almeno utili allo Stato. II. Che cessando la necessità ò utilità pubblica dee cessare ancora l'esazione, che a tal fine, e per tal cagione è ordinata. III. Che le rendite tratte da gabelle ed altri pubblici pesi, per la medesima ragione non si ponno donare in perpetuo. IV. Che qualora la necessità pubblica richiegga, che si debban vendere per bisogno di denaro, vi si aggiunga il patto di ricomprare, il quale ancorche non espresso, v'è tacitamente compreso.

Or applicando i termini della precedente dottrina presa di mezzo a i sacrati penetrali del jus pubblico, e della ragion delle genti, e della natura medesima (la qual dottrina non crediamo, che alcuno voglia esser ardito di contaminare colla bocca immonda dalla quisquilia e giammengola del foro) applicandola, dico a i termini della causa presente: A che giova il cercare con tanto studio se la concessione, di cui si tratta, sia stata fatta *in perpetuo* ò à *beneplacito*? A che esaminare le clausole in essa contenute, quando la sua natura intrinseca è tale, che la costituisce rivocabile? Quando la robba che si concede è sì fatta che non può esser alienata, nè donata in perpetuo? Quando la necessità o utilità pubblica, ch'è l'anima e lo spirito di tal concessione, dev'esserne ancora la regola, e la misura?

Se si trattasse di roba del privato dominio del Principe, e non del pubblico patrimonio: allora si dovrebbe esaminare i termini stessi della concessione, per vedere qual sia stata l'intenzione del concedente; poiche essendo *unusquisque rei suæ moderator & arbiter*, come favella la Giusprudenza Romana, ciascuno hà per conseguenza la natural libertà di disporre del suo, come meglio li piaccia. Ma trattandosi di robba, che appartiene al Principe, non per titolo di dominio privato, ma per la ragione del dominio eminente, che la

sola

sola necessità ò utilità pubblica induce, e che riceve tutta la sua forza dal riguardo al ben pubblico: come mai si ponno quivi applicare i termini di donazion perpetua, quando questi ripugnano alla natura istessa della roba, che si pretende donata? La roba, a cagion d'esempio, sogetta a fedecommesso può ella donarsi ò alienarsi in perpetuo? Non certamente. E se colui, cui è stata lasciata l'eredità coll'obbligo di restituirla, la donasse o altrimenti alienasse, non sarebbe una gran follia esaminare i termini della donazione, ò alienazione, per vedere se possa ò debba sossistere? Non altrimenti fanno i nostri per altro dottissimi oppositori, i quali vanamente si faticano, e inutilmente spargono i loro preziosi ed eruditi sudori a sforzare e storcere i termini, e le clausole della concession Carolina, per recarli a lor concio, senza avere alcun riguardamento, e senza punto badare alla natura stessa della roba, di cui si tratta; la qual non essendo del privato e proprio dominio del concedente, ma di quel dominio sovraeminente, che tutta la sua forma e costituzione riceve dalla sovrana ragion di Stato, cioè dal rispetto al ben pubblico: da questo, e non da i termini e clausole della concessione, dee necessariamente la sua misura, e la regola della sua durazione e sussistenza ricevere. Abbia detto il concedente di dare, assegnare, donare in perpetuo anzi *in æternum*. Fingano i nostri contrarj le clausole più efficaci a dinotare una alienazione irrevocabile: Noi darem loro per vero tutto ciò ch'essi posson fingere, e imaginarsi in questa parte. Ma la roba che si concede di qual natura è? con qual titolo appartiene al concedente? può donarsi ò alienarsi per sempre? Non è ella roba di quel patrimonio, ch'è assegnato al Principe per sostenere i pesi della Repubblica? per sostentare la sua real dignità? per provvedere alle necessità dello Stato? per promovere in somma il ben pubblico? *Patrimonium quoque Populi, cujus fructus destinati sunt ad sustentanda Reipublicæ, aut Regiæ dignitatis onera a Regibus alienari nec in totum nec in partem potest.* E' canone irrefragabile della sacrosanta ragion delle genti dettato dalla natura medesima.

Grot. de I. B. & P. lib. 2. c. 6. §. 11.

Donde si paga a tre noti Conventi il denaro, di cui si litiga? dall'erario Regale. Dond'entra nell'erario questo danaro? dalla gabella del ferro, pece, ed acciajo. Chi hà assegnato al

Principe questa rendita? il Popolo. Perche l'hà assegnata? per portare i pesi della Repubblica. Chi hà costretto il Popolo ad assegnar questa rendita? il Principe. Con qual titolo? per forza del dominio eminente. Qual'è il fondamento di questo dominio? la necessità, o utilità pubblica? Questa dunque dovrà essere l'unica regola e misura di spendere questo denaro. Questo dunque si dovrà esaminare (ciò che noi faremo nella terza proposizione) se sia necessario, ò almen utile il continuarsi tal pagamento; poiche se la necessità, ò utilità è cessata: è cessato parimente nel Principe il titolo di esiggerlo dal Popolo per un fine, che si è reso inutile; è cessato parimente nelli nominati Conventi il titolo di esiggerlo dal Principe, che non può assegnarlo, se non per cose utili alla Repubblica. Che mai si può riprendere in questo nostro discorso? qual parte di esso vacilla? qual non è sodissima, e fondata sull'evidentissima ragione ed equità naturale?

E pure cresce maggiormente la forza del nostro discorso, se si riflette, che quando anche si trattasse di concessione, in cui il Principe avesse donata ò altrimenti assegnata roba del suo privato peculio, pure gravissimi Dottori vogliono, che tal concessione non sarebbe del tutto irrevocabile. Insegnano costoro generalmente: *Beneficia Principum, quæ liberaliter sunt concessa, semper posse revocari*, senza ammettere la distinzione frà roba del pubblico peculio (nel qual caso indubitatamente è rivocabile) e roba del privato patrimonio. Il Puffendorfo gravissimo Dottore del jus pubblico, generalmente richiede, come necessario, il rispetto al ben pubblico: *Nempe & hic inspiciendum, an & ipsa rationem atque modum habuerint, & an cum salute Civitatis consistere possint. Nam quin hæc pluris esse debeat, quam inconsulta regis facilitas dubium non est.*

Grot. de I.B. & P. l. 2. c. 14. §. 13.

Lib. VIII. c. X. §. 9.

Ma l'istesso Ugon Grotto, che ammette quella distinzione del privato, e del pubblico peculio del Principe, pur trattandosi delle donazioni nella prima spezie, insegna potersi rivocare in alcuni casi: *Sunt enim quædam beneficia, quæ Rex de suo facit, & quæ, nisi adsit precarii clausula, vim habent perfectæ donationis. Hæc revocari non possunt, nisi quod subditos attinet, in pœnam, aut ab utilitatem publicam cum compensatione, si fieri potest.* E la ragione di questo è chiarissima;

Ibidem

fima; poiche la roba donata dal Principe del suo patrimonio privato, quantunque passi nel dominio del donatario, riman tuttavia, anche soggetta a quel dominio eminente, che sopra tutti i beni de' sudditi generalmente si estende. Onde tal donazione può anche rivocarsi, quando il ben pubblico lo richiegga. Quanto però maggiormente nel caso nostro può rivocarsi la concessione, di cui si tratta, mentre per fatto è certissimo, che non è di roba appartenente al Principe per titolo di dominio privato, ma di roba del pubblico peculio assegnato al Principe per sostenere i pesi del Principato? *Apud sapientes, cassa habebantur, quæ neque dari, neque accipi salva Republica poterant*: E savissimo avviso di Tacito, dopo aver narrato, come Vitellio con biasimevole esempio avea lacerato l'imperio con le sue inconsiderate largitioni. L'istesso gravissimo Autore, e Plutarco narrano come l'Imperador Galba ripetè ciò che avea donato Nerone, ed era ancora passato per vendita nel dominio de' compratori (ciò che merita miggior' attenzione) rilasciando loro solamente la decima. Pertinace riscosse ancora da liberti, ciò che sotto specie di vendita avean lucrato regnando Commodo. Questi e simiglianti gravissimi esempli posson leggersi appo il Grotto, ed altrove. Ma sopra tutto degna di considerazione è la testimonianza di Zonara, il qual riferisce, che di comun consentimento fù giudicato, che all'Imperador Basilio Macedone si restituisse o in tutto, o per metà, come seguì, ciò che il predecessore Michele avea senza giusta cagion donato: ἐψήφισο παρὰ πάντων τὺς ἐξ ὐδεμιᾶς χρήματα λαβόντας εὐλόγυ λαβῆς, ἀναδιδόναι ταῦτα, καὶ τόγε δὴ μετριώτερον ἥμισυ. Degnissimo, dico, di considerazione è tal fatto, ed altri simiglianti, che per brevità tralasciamo; poiche nel patrimonio assegnato al Principe, per sovvenire alle necessità dello Stato, convien distinguere due cose diverse, cioè il frutto di esso, e il fondo istesso, che chiamano il capitale, onde si trae il frutto. *Sed in eo falluntur multi, quod res quæ in fructu sunt patrimonii, cum rebus patrimonii confundunt*, dice Ugon Grotio; e si conviene da Giurisconsulti, che intorno al disporre de' frutti non debba esser tanto ristretta la libertà del Principe, quanto dev'esser

Hist. 3.

Hist. 1.

Annot. ad cap. 14. *lib.* 2. *de I.B. & P.* §. 12. *nu.* 3.

De I.B. & P. lib. 2. *c.* 14. §. 12.

esser trattandosi de' fondi, o di porzion d'essi. E pure negli addotti esempj ed in altri molti che per brevità si son tralasciati, noi abbiam veduto rivocarsi giustamente le donazioni fatte de' frutti. Ciò che il Puffendorfo insegna potersi, e doversi fare, quando la ragion il persuade: *Sin de fructibus bonorum facta donatio fuerit, quorum administratio penes Regem erat: spectandum omnino, an ea rationem, modumque habuerit. Nam ubi nemo negaverit, quin ex ærario benemeritis, aut merentibus donare quid possit, prout opes Reipublicæ ferunt; ita si in homines nauci atque inutiles immodica pecunia sit profusa, ærariumque per ambitionem exhaustum, satius credo fuerit, inde revocari, unde publicæ egestatis causa*. Quanto maggiormente nel caso nostro, in cui gli Avversarj pretendono, che il Principe abbia assegnato in perpetuo, e per conseguenza alienato un capitale di quelli, che sono intrinsecamente ipotecati e destinati per portare i pesi della Repubblica, non si dovrà esattamente cercare, se tal concessione *rationem modumque habuerit*? e se il motivo, e ragione, che allora potè forse avere il Principe, ancor sossista al presente? per quindi decidere, se debba ancor oggi sossistere la concessione medesima.

Lib. 8. c. 10. §. 9.

CAP. SECONDO

Si dimostra esser la concessione, di cui si tratta, precaria per la qualità de' concessionarj, e rivocabile per forza della condizione apposta.

GLi Avvocati contrarj anno asserito in presenza del dottissimo Sig. Consultore Boglio Commissario, che avendo considerato i trè Conventi allora effettivamente mendicanti, esser essi incapaci della proprietà, & amministrazione della rendita assegnata loro nel 1302. da Carlo II. d'Angiò, ottennero dal medesimo nel 1306. un nuovo diploma, col quale fu assegnata quella stessa rendita ad un luogo terzo, col peso al Procuratore di quello, di dover pagare à i tre Con-

Conventi le respettive somme, secondo la concessione del 1302. la quale fù abolita e cassata, overo mutata nella seconda del 1306.

Posto ciò, chi non vede la qualità precaria di tal concessione rispetto a i Conventi incapaci di posseder beni in proprietà per la loro effettiva mendicità? Si dirà forse, che appresso i sudetti Conventi si resero capaci di posseder beni, come sono al presente. Questo però non fà, che la concessione non rimanesse nel suo stato primiero, e perciò non dovesse esser sempre considerata come assegnazione d'una pura limosina.

Ma poiche forse i nostri oppositori, facendo meglio i lor conti, vorran ritrattare in piena Udienza, ciò che an detto in nostra presenza informando il Sig. Commissario, imprenderemo noi quì a dimostrare, esser vero ciò ch'essi an detto, cioè che nel tempo, in cui la concessione fù fatta, erano i sudetti Religiosi veri ed effettivi mendicanti; onde necessariamente seguirà, che non potendo essi allora posseder beni stabili, o di simigliante natura nè pur in comune, nè potendone avere nè la proprietà, nè l'amministrazione, come direttamente contraria al lor istituto, fù per conseguenza l'assegnamento, di cui si tratta, non altro che un'annua prestazione di una pura limosina, e perciò di natura sua rivocabile ò dal concedente istesso, ò da suoi successori. Siccome appunto la lana dalla Corte assegnata a' Cappuccini, e Frati Osservanti, e Riformati di questo Regno (i quali per decreto del Sagrosanto Concilio di Trento ci son unicamente rimasi veri mendicanti) essendo una pura limosina; à potuto e può tuttavia o negarsi o concedersi, secondo il prudente arbitrio della Corte medesima: Onde ancora seguirà, che alcuno potrà forse dire esser una grandissima impertinenza, e intolerabile il dimandare in giudizio la continuazione del pagamento, di cui si tratta, che altro non fù, nè potè essere, e tuttavia altro non è, che una prestazione di pura limosina; sicome appunto grandissima impertinenza e pazza sarebbe, se i Cappuccini, e Frati Minori Osservanti movesser lite alla Corte per la lana negata: ò chiamasser in giudicio i loro divoti, perche questi non volesser forse più contribuir loro le consuete limosine. Nè pure potran dire i nostri oppositori, che dopo che il Trentino nel citato luogo concedè a' Frati mendicanti

(ec-

Seß. 25. de Regularibus cap. 3.

(eccettuati i Cappuccini e' Minori Osservanti) la facoltà di poter acquistare, e posseder beni stabili, cominciò allora ad esser debito, ciò che prima era limosina; poiche sarebbe questo un mero delirio. Non altrimenti che fingendo ora, che il Regnante sapientissimo Pontefice estendesse anche a' Cappuccini ed osservanti di S. Francesco quella facoltà, onde questi furono esclusi dal Trentino, che la concesse agli altri mendicanti, e cominciasser per conseguenza anche i Cappuccini ed Osservanti a posseder beni stabili, potrebber questi per avventura pretender come debite le lane ò altro, che prima ricevevano in limosina? Poiche siccome non potrebbe ora il Papa con tutta la sua sovrana potestà spirituale ricevuta da Gesucristo, far che quello, che prima era limosina dipendente dal puro arbitrio di chi la dava, diventi obbligo di rigorosa giustizia; così nè pur potè allora farlo il decreto del Concilio di Trento, nè qualunque altra permissione, che avesser mai potuto avere i mendicanti, prima del Concilio, di posseder beni stabili. Rimase dunque la concessione tal qual fù da principio, ritenendo sempre la qualità di un annuo sussidio limosiniere, non potendo altrimente riceverli da Frati allora veracemente mendicanti.

Resta dunque il dover dimostrare, che nel tempo della concessione, di cui parliamo, erano i trè descritti Conventi de' Frati veri mendicanti. Nell'anno 1322. fervendo nell'Ordine de' Minori di S. Francesco la famosa controversia intorno all'uso, e la proprietà delle cose, che lor si davano in limosina, i Frati Conventuali di S. Francesco, non possedevano ancora beni stabili, e vivevano di pure limosine. Nicolò III. che morì nell'anno 1280. avea dichiarato: *Abdicationem proprietatis omnium rerum, tam in communi, quam in speciali* (ordinata dalla regola de' Frati Minori) *meritoriam esse & sanctam, quam & Christus viam perfectionis ostendens verbo docuit, & exemplo firmavit.* Quindi presero occasione alcuni più rigidi zelatori dell'osservanza di separarsi dal corpo dell'Ordine, ed ottennero da S. Celestino V. la facoltà di ergere una nuova Congregazione, in cui si osservasse *ad literam* la Regola di S. Francesco. Mal soffriva il Generale de' Conventuali codesta separazione, e fece si, che Bonifacio VIII. abolisse quella Congregazione, e con anatemi costringesse que' novelli zelatori à ritornare all'antica

tica ubbidienza del lor Generale. Alcuni ubbidirino; altri perseguitati fuggirono chi in Sicilia, chi in Provenza, ed altrove, e vi si stabilirono, particolarmente dopo la morte di Bonifacio, e tratto tratto multiplicandosi, non ostante la contradizione della S. Sede, e de' lor legittimi Superiori, crebbero sì che in breve si vide tutto l'Ordine diviso in due corpi, uno de' *spirituali*, o de' Frati dell'*Osservanza più stretta* l'altro de' *Conventuali*, o de' Frati della *Comunità*. Acremente frà di lor contendevano ambe le Parti intorno all'osservanza della Regola di S. Francesco. Nè si poneva in controversia, se si potesser posseder beni stabili; poichè non era dubbio, che il possesso di questi, anche in comune, non era compatibile colla Regola. Nel Concilio di Vienna, che fù il XV. Generale tenuto l'anno 1311. Clemente V. avendo fatto esattamente discuter l'affare, promulgò la celebre Costituzione, *Exivi de Paradiso*, che frà le Clementine è la 5. sotto il *tit. de verborum significatione*. Dichiarò ivi che la Regola di S. Francesco esclude qualunque proprietà, e dominio di beni così stabili come mobili *tam in speciali quam in communi*, e che permette *tantummodo usum facti simplicis*. E che i Frati di quell'Ordine in virtù della lor professione e regola, *specialiter obligari ad arctos usus seu pauperes, qui in ipsorum Regula continentur; & eo obligationis modo, sub quo continet seu ponit regula dictos usus.* Aggiunge il Vadingo, che nel Concistoro secreto fù decretato, che la maniera di vivere praticata allora da' Frati della *Comunità* (ch'erano i Conventuali) era lecita, e sufficiente alla vera osservanza della Regola di S. Francesco. Onde evidentemente si scorge, che di quel tempo anche i *Conventuali* erano veri mendicanti. In che dunque aggiravasi la fierissima contesa frà *essi*, e gli *Osservanti*? Contesa che tenne lungamente occupati più Romani Pontefici, ed un Concilio Generale a doverla sedare, e che ciò non ostante proruppe in gravissimi scandali. Chi il crederebbe? Contendevano intorno alla qualità de' loro abiti, se dovesser esser più o men lunghi o corti, più ò men stretti, più ò men ruvidi: di qual forma o figura dovesser essere i lor cappucci, se più aguti, o più ottusi. Intorno alla maniera di conservar le limosine; e se del pane che mangiavano, e dell'altre cose, che consumavano, si dovesse dire ch'essi aveano il dominio,

o il

o il ſemplice uſo. Di sì fatte coſe atrociſſimamente frà di lor combattevano i Seraficl Frati di S. Franceſco. Imperciochè i *ſpirituali* che ſi facean chiamare *Fratres ſtrictioris obſervantiæ* adoperavano *habitus curtos, ſtrictos, inuſitatos, ſqualidos*, e dannavano l'abito de' Conventuali, come *ſuperfluo, ed irregolare*. Aggiungevano non eſſer lecito conſervar ne' granai, e cellieri il grano, e vino, quantunque ricevuto in limoſina. Sù di che non a noi, mà a loro ſteſſi ſi preſti fede, atteſtandolo il Vadingo *ad an.* 1317. Che più? Furono delle gonnelle tali e tanti i rumori, e de' cappucci, che obbligarono Giovanni XXII. a metter fuori la Coſtituzione: *Quorundam exigit*, per cui commiſe a Miniſtri, Cuſtodi, e Guardiani dell'Ordine il determinare, e ordinare *cujus longitudinis & latitudinis, groſſitiei & ſubtilitatis, formæ ſive figuræ, atque ſimilium accidentium eſſe debeant habitus, caputia, & interiores tunicæ &c., ubi & quando & quoties, granum, panem, & vinum, pro vitæ Fratrum neceſſariis Fratres ipſi quærere debeant, conſervare, ſive reponere etiam in granariis & cellariis*. Ingiungendo a tutti ſotto pena di ſcomunica, di ſtarſene, e ubbidire all'arbitrio e giudicio de' Superiori: diſtruggerſi la Religione ſenza la debita ubbidienza. Eſſer gran virtù la povertà, maggiore la caſtità, maſſima l'ubbidienza; e ſoggiungendone la ragione: *Nam prima rebus, ſecunda carni, tertia vero menti dominatur & animo?*

Extr. tit. 14. de verborum ſignificatione.

Non baſtò queſto a frenar le conteſe. I più rigidi perſeguitati dall'Inquiſizione non volendo ritornare all'unione eleſſero in Sicilia per lor Miniſtro Generale un tal Arrigo di Ceva, e crearono Provinciali, Guardiani, ed altri Miniſtri, e pertinaci nelle ſciſme caddero in varj errori condannati dall'iſteſſo Giovanni XXII. nelle ſtravangante *Glorioſam Eccleſiam*. Nel 1321. ſurta la queſtione intorno la povertà di Criſto, nuovamente tenne agitato il Papa, e i Cardinali, e diede occaſione a nuove decretali. Noi ne tralaſciamo il racconto, che potrà leggerſi preſſo il Vadingo *ad an.* 1321. e'l Rainaldi *ad an.* 1322. Quel che fà al noſtro propoſito è che in quel tempo nel General Capitolo de' de' Minori ſi ſteſero alcune lettere Giuridiche, in cui dichiaravano di aderire alla decretale di Nicolò III. *Exiit*, approvata dal Concilio Generale di Vienna, e commendata da Giovanni XXII. nella Decretale *Quorundam exigit*,

e che

e che per ciò credevano Cristo e i suoi Apostoli niente aver posseduto di proprio, nè pur in comune; tal proposizione non esser Eretica, ma sana e Catolica. Sottoscrissero queste lettere (a) il Generale, e Provinciali de' Conventuali, e diedero perciò motivo a Giovanni XXII. di promulgare la Costituzione *Ad conditorem Canonum*, con cui spiegò e moderò la decretale *Exiit* di Nicolò III. *quis enim*, diceva, *sanæ mentis credere poterit, quod intentio fuerit tanti Patris, unius ovi, seu casei, aut frustri panis, & aliorum usu consumtibilium, quæ Fratribus ad consumendum e vestigio conferuntur, dominium Romanæ Ecclesiæ, & usum Fratribus retinere*. Onde manifestamente si vede, che si litigava allora della proprietà, e dell'uso delle stesse limosine, e che non avevano ancora i Frati nè pur l'idea di posseder beni stabili, e di averne il dominio in comune.

Ma a che cercar conjetture in una cosa chiarissima? Nel 1302. in quell'anno appunto, in cui fù spedito il diploma, di cui si parla, F. Giovanni da Muro Generale de' Conventuali, dopo aver celebrato il Capitolo generale in Genua, scrisse una lettera circorale a' Ministri, Custodi, Guardiani, e Frati del suo Ordine, in cui, dopo aver commendata con altissime lodi la povertà propria del loro Istituto, e la rigidissima Regola intorno a quella prescritta dal lor Serafico P. S. Francesco, approvata, e confermata dalla Sede Apostolica, acremente riprende alcuni abusi, che contro l'osservanza di quella si andavano introducendo; e altamente querelasi, che alcuni Conventi, *agros, domos, & vineas, seu pensiones annuatim de proventibus suscipiant, quasi de re perpetua eorundem*. Detesta questi abusi chiamandoli *paupertatis venena, avaritiæ fomites, materias vitiorum spiritualium, viscos pennarum, maculas gloriæ nostræ, ex quibus Deus offenditur, Ordo vilescit, minoratur devotio, & animarum perditio procuratur*. Quindi li scongiura *per impretiabile pretium effusi pro nobis Sanguinis Salvatoris, ac per ipsius Sacra Stigmata, quæ in corpore Sacro Beatissimi Patris nostri Francisci mirabiliter claruerunt, inhibendo nihilominus statuens, & statuendo inhibens per obedientiam salutarem sub pœna excommunicationis, quam fero in his scriptis in contrarium facientes, ut ne quem inducatis de cætero, seu induci per alios procuretis, ut ulli Fratri, Con-*

(a) Nel fine della pagina precedente in vece di *lettere Enciclicbe*, come era scritto nell'originale, per errore di stampa si è impresso *lettere Giuridicbe*; come anche pag. 2. lin. 13 *gemetrica* in vece di *geometrica*. pag. 6. lin. 36. *Giusprudenza* in vece di *Giurisprudenza* Nelle parole greche mancano spesso gli *accenti*, *spiriti*, e in quelle della pag. 9. prima dell'ultima, è soverchio l'[illegible] nell'istessa lin. *[illegible]* corr. *[illegible]*.

ven-

ventui, sive loco nostri Ordinis possessiones, sive redditus annui, aut elemosyna de proventibus eorundem perpetua assignetur. E quanto à quelle rendite ò limosine perpetue, ch'erano state gia lasciate ò assegnate sotto l'istessa pena proibisce riscuoterne i proventi: *nec in posterum fructus possessionum præsumant colligere taliter relictarum*. Soggiungendo la maniera di doversene spogliare *dissimulatione & dilatatione veritatis semota*, e che *absolute & simpliciter distrahantur*. Vieta ancora sotto la medesima pena: *Ne aliquis coram persona sæculari vel Ecclesiastica pro hujusmodi relictis præteritis vel futuris, si forsitan inscíis Fratribus legarentur, in judicio audeat experiri*. Due anni dopo nel Capitolo Generale tenuto in Assisi rinnovò le medesime ordinazioni coll'istesse pene. Questa lettera intera si vede trascritta negli annali del Vadingo; onde manifestamente si trae, che in quel tempo non solamente non potevano i Conventuali ricever beni stabili, nè rendite certe, ma ne pure *eleemosynas, seu legata perpetua*. Nel meotovato Capitolo generale tenuto in Assisi nel 1304. essendo stato gia assunto al Cardinalato Giovanni de Muro, fù creato Generale Gundisalvo de Vallebona, il quale ordinò, *ut vineæ, ex quibus vinum in Fratrum usum, ut venderetur, colligebatur, omnino demolirentur, vel alienarentur*; e diversi simiglianti stabilimenti fece contro gli abusi alla povertà da S. Francesco ordinata contrarj. Nel 1368. cominciò in Italia la divisione degli Osservanti da' Conventuali per opera di Frà Paoluccio da Fuligno, ed in Francia 20. anni dopo, cioè nel 1388. Prima di questo tempo in tutto il Serafico Ordine de' Minori ò non si ricevevano rendite certe, e nè pur limosine assegnate in perpetuo, ò se ciò praticavasi da qualche Convento, era dannato come gravissimo delitto; e i Frati, che il permettevano, erano censurati come *Canes reversi ad vomitum, Prævaricatores Regulæ*, e con altre orrende censure, oltre la scomunica, e la terribile maladizione fulminata da S. Francesco in fine del suo Testamento, e che ogni Venerdì si ripete, e si canta in fine della lezione alla mensa in tutti i Conventi, così prescrivendo le Costituzioni dell'Ordine. Come poi i Frati Conventuali si sieno messi a coverto di queste censure, anatemi, e maladizioni, non è del nostro istituto il

pro-

proseguirne l'Istoria. A noi basta l'aver dimostrato, che nel tempo in cui fù fatta la concessione, di cui si litiga, non erano i Frati di S. Lorenzo in istato di poterla accettare *tuta conscientia*, nè pur in qualità di un annua limosina assegnata in perpetuo. Anzi in quel medesimo anno aveano essi ricevuta dal lor Generale la lettera, di cui si è parlato di sopra, la qual porta la data di Aprile; cioè prima della Real concessione, il di cui diploma hà la data de' 24. di Decembre dell'istess'anno 1302.

Il Sacro Ordine de' Predicatori 4. anni dopo essere stato confermato da Onorio III. nel Capitolo generale raunato in Bologna dal gloriorisissimo Patriarca S. Domenico solennemente rinunciò al possesso di beni, e rendite certe, e con legge perpetua stabilì, che non fusse lecito averne in avvenire. E fin d'allora cominciò à sostentarsi di pure mendicate limosine. Alcuni pretendono essersi ciò fatto ad imitazione di S. Francesco. Sia come si voglia, è certissimo che le prime costituzioni de' Predicatori da S. Domenico, e da suoi Compagni ordinate prescrivono la vera, ed effettiva mendicità, e vietano il dominio, e proprietà de' beni stabili, e di somigliante natura anche in comune. Noi per non dilungarci troppo ci asteniamo di produrne le testimonianze, delle quali son pieni i loro Annali, e i Scrittori Sacri di que' tempi, e de' seguenti. Molte di queste si ponno veder nel Commentario Istorico Apologetico impresso in quest'anno in Venezia sotto nome di Carlo Antonio Plantamura, il di cui vero Autore non si dubita, che sia il P. Concina Domenicano Professore nell'Università di Padova.

V. Vinc. Bellov. spec. hist. lib. 6. cap. 66.

Ciò che si deve in questo luogo indagare è, se continuò l'osservanza di questa mendicità fin al tempo della concessione, di cui si tratta. Riferisce Azorio da S. Antonino, che Innocenzo IV. avea determinato di unire in un corpo varie Congregazioni di Eremiti sotto diversi nomi distinte, e così unite, e ridotte in un sol Ordine denominarlo de' *Frati Eremiti di S. Agostino*; E che questi dovessero *more Prædicatorum & Minorum CIBO MENDICATO VIVERE*: mà che dalla morte prevenuto, fù poscia questo disegno eseguito dal suo immediato successore Alessando IV. In fatti questo Pontefice, con una sua Bolla uoì diverse Congregazioni, che si distinguevano sotto diversi nomi 1. di *S. Guglielmo*. 2. di *S. Agostino*. 3.

Inst. Mor. part. 1. lib. 12. cap. 23.

Bulla Alex. IV. Licet Ecclesiæ 6. Bullar. Rom.

240

2. di *Frà Giovanni Buono*. 4. *de Fabali*. 5. *de Britinis*; e così unite le ridusse in un sol corpo sotto una medesima Regola con abito uniforme, e con una sola dinominazione *Fratrum Eremitarum S. Augustini*. Cui nella sua Bolla dirizza queste parole: *Vos universos, & Successores vestros à baculis & ferulis deportandis, & quod non cogamini AD RECIPIENDAS POSSESSIONES ALIQUAS, VEL HABENDAS decernentes perpetuo liberos, & exemptos*. Onde si traggono due cose confacevoli al nostro proponimento; la prima che nel tempo d'Innocenzo IV. il quale morì in Napoli à 7. di Decembre del 1254. i Frati Predicatori, non men che i Minori continuavan à vivere *cibo emendicato* secondo la lor primiera istituzione. La seconda, che i Frati Agostiniani nel tempo di Alessandro IV., il qual morì a' 25. di Maggio del 1261. cominciarono à vivere secondo l'istituto de' Frati Minori, e Predicatori senza posseder stabili, e reodite certe, e procacciandosi il vitto dalle pure limosine. Questo Pontefice condannando il libro di Guglielmo di S. Amore Dottor Teologo della Sorbona intitolato *de periculis novissimorum temporum* descrive brevemente, quali eran nel suo tẽpo i Mendicanti, contro i quali colui avea scritto: *contra illos*, cioè i FF. Mendicanti, *qui propter Deum SUB ARCTISSIMA PAUPERTATE MENDICANT*: Quindi manifestamente si vede, che non parlò molto esattamente il dottissimo Van-Espen, ove scrisse, che gli Agostiniani in questo tempo, e nè pur nel seguente sotto Gregorio X. erano annoverati frà Mendicanti, nè come tali riconosciuti dalla Sede Appostolica. Egli lo deduce dalle parole di Gregorio X. il quale nel Concilio II. di Lione, che fù il XIV. Generale, celebrato nel 1274. riprovando la soverchia multiplicazione degli Ordini, singolarmente Mendicanti, e giudicando doversi sopprimer quelli, che dopo il Concilio Lateranense IV., che fù il XII. Generale, celebrato da Innocenzo III. nel 1251., non erano ancora stati approvati dalla Sede Appostolica: soggiunge queste parole: *Caeterum Carmelitarum & Eremitarum Ordines, quorum institutio dictum Concilium generale praecessit, in suo statu manere concedimus, donec de ipsis aliter fuerit ordinatum. Intendimus siquidem tam de illis, quam de reliquis etiam non Mendicantibus Ordinibus, prout animarum saluti, & eorum statui expedire viderimus, providere*. Dalle quali parole si

§. 6.

Jur. Eccl. parte I. tit. 29. cap. 4. n. 13.

trae

trae tutto l'opposto di ciò, che ne inferisce il Van-Espen. Poiche quivi i Carmelitani, e gli Agostiniani sono annoverati trà Mendicanti, e come tali riconosciuti: ed espressamente si permette loro di rimanere nel loro stato, cioè di Mendicanti, insino à tanto che non sarà altrimente disposto. Non perche Gregorio si riservò di doverne disporre, perciò non erano Mendicanti, e come tali riconosciuti. Ciò che si conferma dalla Glossa *in cap.unico* §. *sane*: *de Religiosis domibus*: *Et dicebatur, quod Gregorius nolebat aliquem de Mendicantibus dimittere, nisi Prædicatores, & Minores: de non mendicantibus tres, Cistercienfem, Ordinem Nigrorum,& de Templariis & Hospitalariis unum Ordinem facere.* Confessa però l'istesso Van-Espen, che nel tempo di Bonifacio VIII. il qual morì à 12. Ottobre del 1303. *Ordines Carmelitarum, & Eremitarum S. Augustini Ordinibus Mendicantibus fuisse stabiliter annumeratos, atque, ut tales, agnitos & receptos.*

in VI.

Ed eccoci pervenuti al tempo appunto della concessione, per cui si litiga. Ove cercar si deve, qual fosse l'idea de' Mendicanti, ed in che consistesse la loro mendicità; e se in questo tempo avean cominciato a poter lecitamente posseder beni stabili. Che nol potessero i Frati Conventuali già l'abbiam dimostrato; per conchiudere il simile de' Frati Predicatori, ed Eremiti di S. Agostino, eccone l'argomento. In questo tempo non v'era altra idea di Mendicanti, se non quella, che prescrive l'Autor della glossa *in cap. un. de excessibus Prælatorum. Hi dicuntur Mendicantes, QUIBUS VICTUM TRIBUIT INCERTA MENDICITAS, ET QUI REDITUS AUT POSSESSIONES EX REGULA, VEL CONSTITUTIONIBUS HABERE NON POSSUNT.* Ritrovandosi questa glossa nel sesto volume delle Decretali, che fù compilato da Bonifacio VIII., si può apertamente conchiudere, che in quel tempo, e alquanto dopo, quando vi fù aggiunta questa glosa, non v'era altra idea di Mendicanti, simile a quella, che ne abbiamo al presente, quando vediamo alcuni Mendicanti ricchissimi di beni stabili, e impinguati di copiosissime rendite. Ma perche la descritta definitione de' Mendicanti non sia disprezzata come glossa, è da sapersi, ch'ella è pigliata di peso, e trascritta dal testo in *cap.unic. de Religiosis domibus*. Ove si descrivono i Mendicanti con queste

in VI. in verbo Mendicantes.

in VI. §. Confirmatos.

fle parole: *Quibus ad congruam sustentationem* REDITUS AUT POSSESSIONES PROFESSIO SIVE REGULA QUÆLIBET INTERDICUNT, SED PER QUÆSTUM PUBLICUM TRIBUERE VICTUM SOLET INCERTA MENDICITAS. Non mi sovviene di un tal, che diceva: *Doversi profondissimamente venerare i Mendicanti de' nostri tempi, i quali sanno far grandissimi miracoli, e maggiori di quelli, a cui può estendersi l'Onnipotenza Divina; poiche,* diceva, *io non sò, se Iddio possa unire insieme nell'istesso tempo in un medesimo suggetto due cose opposte e contrarie, che una necessariamente esclude l'altra, per esempio, tenebre e luce; come costoro an saputo unire in sè mendicità e ricchezze*. Semplicetto ch'era costui, il qual non sapea forse nè *l'universale a parte rei*, nè *l'ente di ragione*, nè con quante distinzioni, e sottilissime arguzie l'avrebbon potuto i Mendicanti affogare; e come con gli argani, e colle tante machine della lor loica avrebbon saputo tirar anche il Mondo fuor de' suoi cardini, non che far cadere le ricchezze sopra il comune, e la mendicità sovra i particolari. Sia come si voglia (perciocche noi non vogliamo inviluppparci in simili piati, che certamente ne soprafarebbono) quel gran portento, che costui ammirava, e che ormai s'è reso cotanto familiare, nel tempo della più volte ricordata concessione, non era ancora avvenuto.

Consisteva allora quella povertà, che professavano gli Ordini Mendicanti, non solo nei non poter aver rendite in particolare, ma ne pur in comune, in guisa che l'istessa comunità dovea esser povera, e somministrare a' particolari il vitto, e l'altre cose necessarie dalle pure limosine: *Quibus per publicum quæstum victum tribuit incerta mendicitas*. Questa povertà, e non quella, che al presente veggiamo maravigliosamente innestata coll'abondanza di ricchezze, insegnò l'Angelico Dottor S. Tomaso convenire precisamente à queglì Ordini Regolari, i quali son istituiti *ad contemplata aliis tradenda*. Ecco le sue parole: *Quia illis Religionibus, quæ ordinantur ad contemplata aliis tradenda*(qual singolarmente è l'inclito Ordine de' PP. Predicatori) *competit vitam habere maxime ab exterioribus sollicitudinibus expeditam*. E ne soggiunge l'evidente ragione: *Nam* POSSESSIONES COMMUNES *multas sollicitudines ingerunt de ipsis conservandis, & custodiendis, & excolendis*. Insegnava

2.2. q. 187. art. 7.

gnava dunque il S. Dottore, che gli Ordini Mendicanti,
e specialmente quello de' Predicatori, non dovesser posseder
rendite certe, per le mondane sollecitudini, che necessa-
riamente producono ne' loro posseditori. Questa santissima
dottrina del lor Angelico Maestro, che i Tomisti an dan-
nata, e riprovata co' fatti, e colla pratica contraria, con-
venevol cosa sarebbe ch'essi difendessero con quell'ardente
zelo, che alcuni di loro vanamente impiegano a propu-
gnare la distinzion virtuale, ed altre simili zacchere. Sa-
rebbe desiderabile, che i veneratissimi PP. Conventuali
facessero più matura riflessione a quell'auree parole del lor
Serafico Dottor S. Bonaventura scritte in una lettera a'
Ministri Provinciali del suo Ordine, di cui era Generale;
in cui raccomandando quella vera e sincera povertà, che
avean professata, soggiunge: *Fœdum est enim profanum-
que mendacium, summæ paupertatis voluntarium pro-
fessorem se asserere, & rerum penuriam pati nolle; interius
divitum instar affluere, & exterius more pauperum mendi-
care.* Bruttissimo e profano mendacio è spacciarsi per Men-
dicanti, portarne il nome, goderne i privilegj, professarne
l'istituto, ed in fatti esser ricchi, e nuotare nell'abondanza, e
goder pingui rendite. A purgarsi di questo lordo mendacio si
dovrebbe anzi badare, che a tanto ciancia fruscolare, come
fà talun di loro, della *terza entità*, e della *distinzion formale*,
e della *forma corporeitatis*, e d'altre parecchie taccolate.

Annal. ad ann. 1257.

Non credano però, che noi intendiamo di lor contrastare il
possesso de' beni stabili. Gli godano pure, e li multiplichi-
no a lor talento. Sappiamo che finalmente il Sacro Conci-
lio di Trento permise *omnibus Monasteriis, & domibus,
tam virorum, quam mulierum, & Mendicantium, exceptis
domibus Fratrum S. Francisci Capucinorum, & eorum, qui
Minorum de observantia vocantur, etiam quibus ex constitu-
tionibus suis erat prohibitum, aut ex privilegio Apostolico non
erat concessum, ut deinceps bona immobilia possidere liceat.*
Ciò che si pretende, e crediamo d'aver dimostrato, è, che
nel tempo, in cui ottennero la concessione, per cui si litiga,
essendo essi veri Mendicanti, non potè quella altra qualità
avere, che di un'assegnamento di pura limosina, e che per
conseguenza sussistendo ancor oggi nella medesima quali-
tà, possa il Principe a suo arbitrio farne o cessare, o conti-

Sess. 25. de Regularibus cap. 3.

nuare

nuare il pagamento. Ed ecco forse la vera cagione, perche nel primo diploma del 1302. fù posta la clausola *ad nostrum beneplacitum*, perche altrimenti, non si sarebbe potuto accettare da' Frati, che allora erano in effetto mendicanti. Ma perche temevano, che quella clausola coll'andar del tempo, avrebbe loro tolto il frutto della concessione, si videro i buoni Frati molto imbarazzati. Da una parte non potevano essi accettare la concessione senza la clausola *ad beneplacitum*; dall'altra volean fissare la perpetuità della rendita. Queste due cose opposte, e contrarie non potevano conciliarsi; e perciò fù inventata una sottil astuzia. Fecero sì che il Re assegnasse quella rendita a un Monistero, se non erriamo, di Monache di S. Pietro a Castello (perciocche scriviamo senza avere sotto l'occhio il processo, con somma celerità, dovendosi per lo premuroso dispaccio di S. M. tosto informare, e trattar la causa) con obbligare il Procurator di quello a distribuire ogn'anno a i tre Conventi le respettive somme. Così fù tolta dal secondo diploma la clausola *ad beneplacitum*, e resa perpetua la concessione. Pareva a i Frati d'aver così salvato, com'essi favellano, il contraddittorio d'avere, e non avere la rendita certa. D'averla perche il Monistero di S. Pietro a Castello era obbligato al pagamento in perpetuo: di non averla, perche non essi, mà quel Monistero, che n'era capace, avea la proprietà del capitale assegnato. Ma ò vanissima sottigliezza! Imperciocche, se la rendita non era certa, ma precaria, come poteva avere la qualità di perpetua: quando, fingendo il caso, che le Monache non avesser pagato, essi non le potevano riconvenire in giudicio? E se la rendita era certa, e perpetua in guisa, che nella figurata ipotesi, poteano i Frati sperimentare le lor ragioni in pubblico giudicio, e costringer le Monache al pagamento; come ciò potea accordarsi coll'Istituto de' mendicanti? Quando nella lettera sopracitata di Frà Giovanni da Muro Generale de' Conventuali abbiam veduto fulminarsi un terribilissimo anatema contro que' Frati, che avesser mai osato di comparire in qualunque foro ò Ecclesiastico, ò Secolare per ripetere cheche sia: come cosa direttamente opposta alla povertà, e mendicità da lor professata. E poi a che quel circolo di far che il Re desse alle Monache,

e que-

e queste dessero a i Frati? se così la rendita diveniva certa e perpetua, oon era l'istesso ricever la direttameote dal Re? Ricevendosi dalle Monache, era compatibile colla povertà e meodicità professata: ricevendosi immediatamente dal Rè, non era compatibile? Non fù questa una vera illusione, simile a quella, onde, dicesi, non sò quali Religiosi fanno consistere l'astinenza dal mangiar caroe prescritta dalla lor Regola, nel non mangiarla nel Refettorio; potendola mangiare, e con effetto mangiandola altrove, e precisamente in un luogo, ch'essi chiamano Ospizio? O ridevolissime inezzie! O Democriti! O' per me' dire, O lacrimevole cecità de' miseri mortali! Ma dove noi andiamo a perderci? Che non vediamo preparati gli ergastoli, se osiamo ridere(a) del ridicolo, o deplorare il deplorabile?

Richiamando dunque il discorso dentro i suoi argini, conchiudiamo la prima parte di questo Capitolo con un dilemma ineluttabile. O la concession, di cui si tratta, conteneva l'assegnamento d'una rendita certa e perpetna: o d'una pura limosina arbitraria. Eleggano gli Avversarj una delle due parti, qual più lor piace. Se fù d'una rendita certa e perpetua: fù nulla per doppia ragione; e per la qualità della roba inalienabile, come abbiam dimostrato nel primo Capo: e per la qualità de' Concessionarj allora incapaci di posseder simili rendite: come finora si è divisato. Dove con Cristiana carità gli avvertiamo, di non elegger questa parte; poiche in tal caso non potranno sfuggir la condannagione, a restituir tutto l'indebito esatto sin dall'anno 1302. come quelli, che oon anno mai avuto nè titolo, nè buona fede. Non titolo, perche la concessione da principio fù nulla: non buona fede, perche sapevano d'esserne incapaci. Nè ponno allegare qualunque spezie di prescrizione: ostando la regola Catoniana: *Quod ab initio vitiosum fuit, tractu temporis convalescere non potest*. Ostando in oltre la mala fede, con cui non mai può prescriversi: senza entrare a vedere, se, e qual prescrizione possa opporsi al Fisco.

Se poi la concessione altro non fù, che di un'annual limosina, chi non vede, che dipende dal puro arbitrio del concedente, e del successore, il darla o non darla; sicome è stato sempre ed è tuttavia in arbitrio della Corte, il dare, o non dar le lane a' Cappuccini; e che sicome questi, così i tre mento-

(a) *Si & ridebitur alicubi, materiis ipsis satisfiet. Tertull. adversus Valentin. cap. 6.*

d vati

vati Conventi, non anno, nè ponno avere azion contro il Fisco, quando non voglia far loro le consuete limosine.

Non solamente è di natura sua precaria, e rivocabile la concession di cui trattiamo, per la qualità della roba, e per la condizion de' concessionarj, mà similmente per forza della condizione apposta. Fù ella fatta, *ut studium ibi Divinæ scientiæ generale conservent*, son parole del diploma, e poco dopo: *donec studium in Civitate ipsa generale servaverint Divinæ scientiæ supradictæ*: aggiungendo in oltre nello stesso diploma, *usq; ad Majestatis nostræ beneplacitum*. Or quando si volesse obbliare tutto ciò, che finora si è scritto, e dire, che questa sia una spezie di contratto, *do ut facias*, come di chi conduce l'opera d'un Avvocato, d'un Medico, d'un Maestro per se, o per la sua famiglia, ognun vede, che sicome è in arbitrio dell'Avvocato, del Medico, del Maestro, che l'opera sua hà allogata, a cagion d'esempio, per un triennio, ò per tutto il tempo della sua vita, anche prima di finire il tempo prefisso, non più voler l'opera sua prestare, così deve esser in arbitrio di colui, che l'hà condotta, quando gli piaccia, di non voler più valersene. Ciocche veggiam tuttoggiorno praticarsi nell' allogagione de' servigiali, che prezzolati per un mese, o per un anno, o per altro spazio di tempo, non an tuttavia diritto d'esiggere, che per tutto quel tempo abbia il conduttore a valersi della lor opera, e pagare l'intero prezzo; ma sicome è in arbitrio del fante il dire: Io non vò più servire; così può dirgli il Messere: Và a far i fatti tuoi. Or nella spezie proposta, siccome è stato sempre in arbitrio de' Frati il tener, o non tener lo studio generale, come manifestamente il dimostra la particella *donec studium in Civitate ipsa generale servaverint*, la qual presuppone la libertà di serbarlo, o non serbarlo; così deve esser in arbitrio dell'altra parte contraente il volerlo più, ò non volerlo. Che se l'opera dell'Avvocato, del Medico, del Maestro, a chi l'hà condotta per lunghissimo tempo, si renda inutile; quantunque v'abbia interposta stipulazione, e siasi vestito il patto con tutte le solennità della legge: se l'Avvocato diventi, o sia poscia conosciuto inetto: il Medico, un Maestro scimmione: il Maestro, un sciocconaccio; non sarebbe una follia il pretendere, che il Conduttore, debba continuare a valersi dell'opera di costoro? E però senza più piatire sù questo punto, passiamo ad esaminar nel

CAP.

Se lo Studio di Teologia ne' sudetti Conventi sia necessario ò utile al Pubblico.

SE mostriamo, che non è utile, mostriamo ancora che non è necessario. Si può figurare due ipotesi: ò che questo studio sia stato ordinato per uso pubblico, come mostra indicare la parola *generale*, e come è assai verisimile, che abbia inteso il concedente, e come naturalmente il dimostra la qualità del denaro assegnato, che traendosi da publici pesi, non potea, nè dovea altrimente spendersi, che per cosa giovevole al Pubblico; o che sia stato istituito in *particulare* (benche a questo direttamente ripugni la parola *generale*) per li Frati degli stessi Conventi. In qualunque modo s'intenda, sempre è stato inutile al Pubblico. Nella prima supposizion divisando: Chi mai hà frequentato questo studio? ò per me' dire, chi mai l'hà saputo? Riceve dal Fisco il Convento di S. Domenico 640. scudi annuali: quel di S. Lorenzo 340. quel di S. Agostino 220. per tener aperta al pubblico, ciascun Convento, una Scuola di Teologia, e niun la frequenta! e appena v'è ch'il sappia! e i buoni Religiosi non si brigano nè pur di spendere un denajuzzo in affiggere un foglietto per invitare i Scolari! e insegnano a porte chiuse, ove non è libero l'adito a chi che sia! dov'è la buona fede? dove lo zelo di giovare al Pubblico, in chi riceve dal pubblico erario un sì pingue stipendio? dove l'equità e la giustizia? dove la gratitudine al Principe benefattore? dove l'adempimento dell' obbligazion contratta in materia sì grave?

Se noi volessimo quivi intentare un azion criminale, facilissimo ci sarebbe il convincere i nostri Avversarj d'un delitto gravissimo: gravissimo per la materia, che non può esser più importante: gravissimo per lo danno, ch'è pubblico, e ferisce il ben comune d'un sì gran Regno: gravissimo per la qualità de' delinquenti Professori di santissimi Istituti, obbligati a tendere alla perfezione Evangelica, e ad esserne Maestri al Popolo *verbo & exemplo*: gravissimo per la lunghezza del tempo, che trapassa quattro secoli: gravissi-

mo

mo per l'obbligazion ben conosciuta di restituire, e per sì gran tempo non adempluta: gravissimo finalmente per l'animo e volontà risoluta di voler ritenere l'indebito esatto, e continuare in avvenire ad esiggere, senza adiempiere il peso ingionto. Qual Teologo, qual Confessore potrà assolverli da sì grave reato, senza prima obbligarli all'intera restituzione, se non chi forse uscito dalle lor scuole abbia imparato a corrompere, e stravolgere la semplicità e rettitudine della Cristiana morale, co' sofismi, e arzigogoli delle lor sottigliezze scolastiche, per cui si può far vizio della virtù, e virtù del vizio, e non v'è peccato sì grave che'n possa apparir opera buona, e meritoria di vita eterna. Ed ecco come si dee recare a gran sorte di questo Pubblico, che queste scuole le sieno state ò chiuse, o ignore, o per qualunque altra cagione del tutto non frequentate; imperciocche non solamente niun utile, mà danno ancora ne sarebbe seguito alla gioventù studiosa. Ed ecco in oltre, come sarà mostrato, che non solamente nell'ipotesi figurata, che sieno state ordinate ad uso pubblico, ma nell'altra ancora, cioè che sieno state destinate à comodo de' soli Frati, sono sempre state inutili, e piuttosto di non piccolo detrimento.

E quì prima di proceder più oltre, veggendo il gravissimo rischio, e l'odio che mi concitera la verità nudamente svelata, presago delle calunnie, che si vorranno contro mè fabbricare, premetto in primo luogo la Professiion di fede da me più volte solennemente fatta è giurata, e che hò per uso di sovente ripetere. *Ego &c.* (a) Appresso altamente protesto di sottometter me, e tutti i miei detti, scritti, e fatti al sovrano giudizio e censura della Sede Appostolica, e di CLEMENTE XII. felicemente Regnante, qual venero, riconosco, & adoro, come Vicario di Cristo, Successor di S. Pietro, Capo e Monarca della Chiesa visibile. Quindi invocato il nome di Dio, e di GESU' CRISTO Signor Nostro, che fù lacerato, e crocifisso per aver ripreso singolarmente i Scribi, e Farisei, cioè il ceto de' Sacerdoti, e Religiosi della sua nazione: implorato il Patrocinio della SS. Vergine del Rosario, per la sua Immacolata Concezione, e l'ajuto de' Santi miei Avvocati, e frà questi spezialmente di S. Agostino, di S. Domenico, di S. Francesco, S. Tomaso d'Aquino, S. Bonaventura: Implorata in oltre la protezione del nostro Clementissimo Rè, e l'as-

(a) Quì nell'originale era distesa *de verbo ad verbum* la Professione di Fede scritta, e sottoscritta di pugno dell'Autore.

l'assistenza del suo sapientissimo Consiglio di Stato, e la vostra, pietosissimi Giudici; e finalmente munito col santo segno della Croce, m'accingo à gir incontro a' gravissimi pericoli, che mi sovrastano dal dover, per soddisfare al mio officio, riprender gli abusi della scolastica volgar Teologia comunemente insegnata da' Frati.

I quali preghiamo, e scongiuramo (prostrati à lor piedi; e profondissimamente venerando il lor Angelico, e Santissimo Istituto) à voler riflettere. I. Che tutto ciò, che per noi dirassi, è tratto dall'autorità de' SS. PP., de' Sommi Pontefici, de' Sacrosanti Concilj, e di lor medesimi, cioè di quelli che frà di lor sono stati i più dotti, e più pii. II. Che applicando a lor fatti i detti della S. Scrittura, e de' Padri, non si offende la carità, ma con perfezione si esercita, come an praticato i medesimi SS. PP., riprendendo anche nominatamente coloro, che degni di riprension riputavano, seguitando in ciò l'esempio di S. Paolo, che resistette in faccia à S. Pietro Principe degl' Appostoli, *quoniam reprehensibilis erat*: esempio allegato da S. Cipriano (a) nelle gravissime contese, ch'ebbe con S. Stefano Papa. Che non scrisse S. Bernardo contro i Cluniacensi, ch'erano pur santissimi Religiosi, riprendendo in loro con durissime parole alcune inosservanze della lor Regola, che non erano in sostanza molto gravi difetti? Che non scrisse contro alcuni Vescovi, e gran Prelati del suo tempo? Ne' suoi libri *De Consideratione*, quanto vivamente ferì i vizj de' familiari del Papa? quanto acremente morse i disordini della Curia Romana, l'ambizione, la libidine, l'avarizia, le simonie? Di sì fatti esempli da santissimi Uomini senza offender la carità, anzi per motivo di carità praticati si potrebbe empier un volume. III. Che sicome al presente, da necessità costretti, riprendiamo in loro, ciò che troviamo di riprensibile: così siam presti, presentandosi l'occasioni, di tesser loro elogj e panegirici in quella parte, onde son commendabili. Poiche S. Girolamo insegna, e la ragion persuade: *non esse vitii hominem unum laudare in aliis, & in aliis accusare; sed eandem rem & probare, & improbare*. IV. Che, quantunque noi, facendo le parti d'Attore, riprendiamo gli abusi e corruttele della Scolastica con quelle medesime parole, con cui gli han detestato i Sovrani Pontefici, e santissimi, e dottissimi Uomini; apparterrà tut-

tavia

(a) *Epi. ad Quintum Ep. 71. Edit. Pamelii.*

tavia al Supremo ſapientiſſimo Tribunal della Camera, il veder ſe, ne' trè Conventi accuſati, veramente ſiaſi inſegnata, e s'inſegni una sì fatta ſcolaſtica, e ſe le pruove, che noi produrrem per convincerlo, ſien ben fondate ſul vero.

Ripigliando il fil del diſcorſo, dopo queſta lunga, mà neceſſaria digreſſione, diciamo, che la ſcolaſtica ordinariamente inſegnata da' Frati è inutile, e aſſai ſovente perniciosa. Ne ſon perſuaſi tutti gli Uomini di buon ſenno. Il ſecolo illuminato l'hà riprovata. i libri de' Scrittori più dotti, e più pii ne ſon pieni d'atrociſſime querele. I Romani Pontefici altamente la riprendono dalla veletta del Vaticano. Il ſenſo comune la danna, ed è già quaſi da per tutto abandonata dagli Eccleſiaſtici Secolari, rimaſa unicamente in que' Chioſtri, dov'ebbe il naſcimento, e dove fece un tempo maraviglioſi progreſſi. Ivi ancora vien ripudiata da più ſenſati, e la maſſima parte di quegli che la profeſſano, volentieri ſe ne aſterrebbono, ſe o gli umani riſpetti, o il proprio intereſſe non ve li teneſſe impegnati; poichè quella è la via ordinaria d'aſcendere al Magiſtero, e alle lor Prelature.

Ecco la maniera, onde coſtoro d'ordinario, e per lo più diventan Teologi, e gran Maeſtri in Divinità. Dopo aver vanamente garrito per trè anni; conſumando miſeramente il tempo in delirj, e ſtolidamente faticandoſi per divenir barbari di lingua, ſtravolti di mente, pertinaci d'animo, garruli, riottoſi, arroganti: dopo aver contaminato, e corrotto ciò che avean ricevuto di buono dalla natura: dopo aver imparato un nuovo portentoſo linguaggio da lor ſoli inteſo, o per dir meglio, nè pur da loro (a) inteſo: pieni fin ſopra gli occhi di quiddità, di formalità, d'ecceità, di modalità, di ubicazioni, di chimere, e di ſimili innumerabili chicchibichiacchi, entrano finalmente nel ineſtricabile labirinto della lor ſcolaſtica Teologia, o piuttoſto Teomachia. E quivi oimè, qual numeroſiſſimo eſercito di prodigioſi moſtri da coteſta lor Averroeologia fabbricati mi ſi para d'avanti, con cui eſſi addimeſticatiſi giorno e notte converſano, e ſempre nuovi ne partoriſcono. Io quì non sò d'onde incominciare, ò qual eſito alla mia orazion ritrovare. Mi dorrò con Giovan Gerſone (b), *quod pure phyſicalia, aut metaphyſicalia, & quod amplius pudet, logicalia ſub terminis theologicis involuta miſcuerunt.*

(a) *Cum nec eſſem ingenio nimis tardo, nec his intelligendis parum temporis, & diligentiæ adhibuiſſem, animo vel informare non poteram. Puderet me dicere non intelligere, ſi ipſis intelligerent, qui hæc tractarunt.* Canes *de* Loc. Thol. *l. 9. c. 7.*

(b) *Epiſt. quid & qualiter ſtudere &c. tom. 1.*

scuerunt. O vergogna! dice quest'uomo gravissimo! o gran vergogna! anno costoro inviluppata la Teologia in un mescuglio di logicaglia, fisicaglia, e metafisicaglia. O bruttissima confusione! Adunque nel sacrato Tempio di questa scienza Divina avrà luogo, e forse il migliore, il profano Aristotele? ma che dico Aristotele? un Averroe, un Avicenna, un Alfarabio, un Albumazarre? con i sconci termini di costoro saran trattate; della lor sozza barbarie contaminate; colla loro autorità decise le Teologiche quistioni? e non con l'aurea eloquenza d'un Nanzianzeno, quel gran Teologo? e non colla gravità d'un Basilio? e non coll'acume d'un Agostino? e non coll'erudizion d'un Girolamo? O forsennati Teologastri! ed amerete meglio matteggiare con i vostri *entitative*, *quidditative*, e cotante altre vostre frasche, che usare i nobili favellari de' SS. PP. i vocaboli propri, le convenevoli guise praticate dalla veneranda antichità, e consegrate dall'uso, e dall'autorità della Chiesa?

Ma qual maraviglia se non adoprano le parlature de' SS. PP. se non trattan di ciò, di che quelli an trattato? In questo io li scuso. Conviene, e s'adatta alla barbarie delle materie che pertrattano, e la maniera stravolta, onde le intralciano; e la sozzura de' termini, con cui vagamente le adornano. Imperocche se voi entrate nelle lor scuole, se voi v'appressate a lor circoli, di che l'udirete gracchiare, e sboglientar fra di loro? della potenza obedienziale: del senso diviso, e senso composto. delle premozioni: della scienza mezza: de' decreti antecedenti, e concomitanti: degl' Istanti, e di tante e tante altre ciuffole, intorno alle quali chi può dire quali, e quanti, e quanto portentosi volumacci anno scritto? I quali al presente nelle Bibliteche de' Dotti pascono lautamente le tignuole, e si mostrano a' riguardanti come memorandi esempj della vana e temeraria curiosità di costoro nel favoleggiar in Teologia: e come tanti corpi di que' gravissimi delitti, ond' è rea la lor Scolastica. E pur son queste le quistioni più serie. Essi ne trattano innumerabili altre molto più vane, delle quali chi imprendesse a formar un semplice catalogo de' soli titoli, s'impegnerebbe in un opera di più volumi. Eccone un piccol saggio compilato non da me, ma da un Eminentissimo Teologo, qual fù il Cardinal Perrone,, Come se sopra la consustanzia-

,, lità

,, lità del Padre e del Figlio, e sopra l'Incarnazione di nostro
,, Signore Gesù Cristo, e sopra tutti gli altri articoli della
,, Religione Cristiana non si fosser mosse, e agitate infinite
,, quistioni nella Scuola, dopo che la Teologia scolastica è in-
,, trodotta nella Chiesa, *di cui l'antichità non hà udito giammai*
,, *parlare*. Perche chi è colui che per poca pratica, che abbia
,, delle dottrine della Scuola, non sappia, *che gli Scolastici*
,, *trattano tutto giorno queste quistioni*: Se un'altra persona,
,, che quella del Verbo, potea prender natura umana: Se più
,, Persone Divine poteano prendere una medesima natura in
,, numero: Se tutta la Trinità si poteva incarnare in una
,, medesima umanità: Se l'essenza Divina, in quanto essenza,
,, potea prendere una natura umana in unione ipostatica,
,, e se la Persona del Verbo: Se la natura Divina, essendo
,, astratta e separata, può prender qualche altra natura in
,, unione ipostatica: Se una Persona Divina potea prender
,, più nature umane particolari: Se una Persona Divina po-
,, tea prender tutte le specie della natura umana in tutti i
,, suoi individui: Se il Verbo di Dio potea prender l'essenza
,, della natura umana astratta da tutti i suoi individui: Se il
,, Verbo potea prendere in unione ipostatica la natura uma-
,, na d'una femmina: Se il Verbo potea prendere in unione
,, ipostatica una natura umana senza grazia: Se il Verbo po-
,, tea prendere in unione ipostatica un diavolo? Che è? voi
vi contorcete, e mostrate di sentir noja, rincrescimento, e
molestia. E pur v'è di peggio. Io non oserei proseguire, nè
vorrei contaminar la mia lingua con espressioni cotanto
irreligiose, e profane; ma pur è necessario il mostrare fin
dove sia gionta la sconsigliata temerità di costoro. An cer-
cato, segue à dire il dottissimo Cardinale,, Se il Verbo po-
,, tea prendere in unione ipostatica una natura irragionevole,
,, come quella d'un bue, d'un asino, d'un pesce, d'un ucello,
,, (d'una mosca, o d'un cimice, o d'un pidocchio) Se egli
,, potea prendere in unità di sostanza una natura insensibile
,, ed inanimata, come un tronco, o una pietra: Se una crea-
,, tura, come un Angelo, o un Arcangelo, può prender un'al-
,, tra creatura in unità di supposto: Se il Verbo di Dio in
,, prendendo il corpo umano, hà preso altresì ipostaticamente
,, il sangue e gli altri umori: Se egli hà preso primieramente
,, in unione ipostatica l'anima, che il corpo; o il corpo, che
l'ani-

Trattato del Sacramento dell'Eucaristia contro il Mornei lib. 3. V. le Discussioni Istoriche, Teologiche, e Filosofiche di Costantino Grimaldi tom. 1. n. 484. e seq.

„ l'anima: Se foſſe ſucceduto, che l'uomo non aveſſe peccato,
„ ſe Criſto non avrebbe laſciato di prender carne: ſe il Ver-
„ bo di Dio potea prender un accidente: ſe Iddio può pren-
„ der in unione ipoſtatica, e di ſuppoſto un'accidente: ſe egli
„ può prender in unione di ſuppoſto un'atto di peccato: ſe
„ Iddio prendendo in unione ipoſtatica una pietra, o un aſino
„ o una natura Umana dannata, o un diavolo, o un azion
„ di peccato, queſte propoſizioni ſarebbono veritiere! Iddio
„ è pietra, Iddio è aſino, Iddio è femmina, Iddio è pecca-
tore, Iddio è diavolo.„ Oimè! voi vi turate gli orecchi (a).
Voi fuggite! fermatevi, che io già deſiſto dal proſeguire;
benche rimanea un ben lungo catalogo di sì fatte temera-
rie, empie e ſcandaloſe ſciocchezze, che *I SCOLASTICI*,
dice queſto gran Porporato, *TRATTANO TUTTO GIORNO.*
E pur le deſcritte quiſtioni ſono una piccola parte di quelle,
ond'eſſi imbrattano la Teologia nel ſol trattato dell'Incar-
nazione: un ſimil catalogo ne teſſe il teſtè lodato Cardina-
le di quelle, che intorno al profondiſſimo miſtero della
Trinità an moſſe, che non furon toccate da i SS. PP. (*loc.
cit. cap.* 21.) e un altro anche di queſte ſole Ludovico Car-
bajale, le quali egli chiama *perplexas*, *anxias*, *& inter-
minabiles quæſtiones*, e dopo averne indicate alcune ſog-
giunge: *Ego Apoſtolos, & Evangeliſtas credo fuiſſe a Deo con-
ſtitutos præcipuos hujus myſterii Doctores, quorum digitulum
doctiorem exiſtimo centum Ariſtotelibus, Avicennis, Averroi-
bus; tamen in ſuis ſcriptis vel pauca, vel nulla harum quæ-
ſtionum ſemina reliquerunt. Si hæc ignorarunt volo & ego cum
ipſis ea ignorare*(b). Quindi allega la teſtimonianza de' SS. PP.
che ſimilmente ſe ne aſtennero: *Et tamen*, ſegue a dire,
*tunc erant hoſtes Philoſophi metaphyſicam profitentes, cum
quibus metaphyſice pugnandum erat; verum quæſtiones has
illi tanti viri neglexerunt. Nunc vero ubi nullus eſt Philoſo-
phus, fingimus nobis hoſtes metaphyſicos, contra quos pugne-
mus*. Soggiunge, che ſi vorrebbe ſterminarle dalle ſcuole
Criſtiane: *præcipue quod earum ſubtiliores patroni, in his,
quæ explorati ora ſunt, ſæpe hærent, nec inter ſe conveniunt,
& identidem digladiantur ſuper re nihili; imo non ſuper re,
quia ſæpe non eſt res, ſed realitas, vel imaginatio quædam chi-
merica ad arbitrium auctoris excogitata*. In sì fatte novelle
logorano tutto il tempo della lor vita coteſti gran ſaccento-

(a) Mentre l'Autore per eſercizio, declamava queſto ſcritto ad alcuni ſuoi amici, fingendo che quelli foſſero i Giudici, coloro a queſto paſſo, fieramente ſcandalezzati, ſi turaron gli orecchi, e fuggirono chi in quà, e chi in là.

(b) *De reſtit. Theol. cap.* 73.

nt. Et tamen ad senectam usque est sibi in illis frivolis & futilibus subtilitatibus immorandum, quas vel minimo flatu ad Garamantas usque possis pellere.

Appresso dice, che i più eccellenti frà di loro, sono inettissimi allo studio delle Sacre letrere. *Et quod magis dolendum, vix in illis quisquam clarus habetur, qui ad Sacras literas tractandas non sit infelicissimus*. Indi si maraviglia della insoffribile arroganza, onde i scolastici spreggian coloro, che si applicano allo studio della Divina Scrittura: *Quo fit uti si quem videant Sacris voluminibus paulo propensiorem, quam illis formalitatibus, & relationibus, contemnant, & dicant: ille est bonus vir ad prædicandum*. E finalmente, non potendosi più contenere, esclama deplorando l'ignoranza, e cecità di costoro (sicome è avvenuto a noi, che avendoci da principio proposto di temperatamente scrivere, non è stato possibile in certi luoghi di astenerci dal prorompere in somiglianti esclamazioni) *O ignorantissima & depravata hominum malefactorum ingenia! cæcutitis ad lucis Divinæ splendorem à Cælis vobis per manus Appostolorum, imo Christi, qui est vera Sapientia, dilapsum, & ad impias Averrois & aliorum tenebras, & errores oculati suspicitis. An mavultis aquas eruditionis Christianæ ex dissipatis cisternis haurire, quam ex fonte aquæ vivæ? Nam Averroi, & Philosophis Deus revelavit Trinitatis arcana: & Apostolis, Prophetis, ac vetustis Doctoribus Ecclesiæ occultavit?*

Che se a taluno queste sembrano piuttosto esagerazioni, che semplici espressioni della verità nuda; mi dica se hà esaggerato S. Antonino Arcivescovo (a) di Firenze, dove scrisse essere INESPLICABILE L'ARROGANZA di costoro. Di chi? di questa razza di Teologi. Ma non di que' Religiosi, de' quali noi favelliamo. Sì di questi appunto ei ragiona. Ecco le sue parole (b): *Tam Prædicatores, quam Minores, & alii, quorum aliquorum ARROGANTIA INEXPLICABILIS EST.* E in che consiste quest' arroganza da non potersi spiegare? Consiste appunto in ciò, che noi veggiam praticarsi in quelle scuole, cui il pubblico erario di questo Regno da oltre quattro secoli somministra una pingue rendita, non certamente, per dar più voga a cotesta arroganza inesplicabile. *In quorum scholis non Prophetæ, non Moysis lex sancta, non Christi sapientia Patris, non Evangelium, idest, non do-*

Ctri-

(a) Du Pin nella sua Biblioteca *to.* 12. *pag.* 95. *edit. Paris.* 1702. fà S. Antonino Arcivescovo di Napoli: con qual fondamento?

(b) *Part.* 3. §. 10. *tit.* 5. *cap.* 2. *sum.*

ctrina Apostolorum, non Sanctorum Doctorum auditur, sed reboat Philosophus Idololatra, & Commentator ejusdem.

Se si volesse qui rinnovar le acerbe dolenze, e gli amari lamenti fatti da gravissimi Uomini contro la perversa scolastica, non sarebbe materia da poterla ristringere in un Capitolo; ma da distendersi in più volumi, come altri hà fatto, non senza gran profitto di questo Pubblico. Essi la biasiman come quella, la qual è tutta intenta *excogitandis terminorum Philosophicorum subtilitatibus.* Essi ne tesson l'istoria, e mostrano com'ebbe l'origine di mezzo alla più sozza barbarie de' secoli più oscuri: come le maniere, i termini, le sottigliezze, le distinzioni usate dagli Arab. Comentatori d'Aristotele furono introdotte in Teologia, che tutta da capo à piedi bruttissimamente la contaminarono, e stravolsero. Essi mostrano i frutti ch'ella produsse, perche così si conosca la rea qualità di quell'albero, che gli hà prodotti, secondo la Regola dell'Evangelio. *Ex fructibus eorum.* E quali son questi frutti? Noi abbiam scritto un volume diviso in X. Libri: *Intorno à mali cagionati alla Republica Cristiana dalla perversa scolastica, e alla maniera di darvi opportuno rimedio.* Nel I. e II. Libro si dimostra, che sicome la massima parte dell'Eresie de' primi secoli della Chiesa ebbe origine dal Platonicismo malamente voluto innestarsi alla Teologia Cristiana (materia del I. libro) così la maggior parte dell'Eresie, e degli errori o nati o risuscitati dopo il X. secolo ebbe ò l'origine, ò almeno il fomento dalla Filosofia d'Aristotele sconsigliatamente introdotta nelle scuole di Teologia, e da i principii dell'una mostruosamente sposati e frammischiati co' principj dell'altra: ch'è l'argomento del II. Libro. Nel III. Lib. si descrive e doplora il gravissimo danno cagionato dalla perversa scolastica alla disciplina, e moral Cristiana. Nel IV. il perniciosissimo danno recato alla Chiesa per lo scadimento dell'Autorità Pontificia cagionato dagl'impostunissimi impegni de' scolastici, particolarmente de' Frati, i quali an fatto misdire a un Papa, ciò che un'altro avea detto; ond'è seguito, che i decreti di Roma non sono stati poi ricevuti con quella debita venerazione, con cui prima da tutta la Chiesa si ricevevano. Ove ancora dimostrasi, che la scolastica di costoro somministra a nemici della Sede Appostolica la temerità, e la contumacia insieme

Bulaus. to. I. Hist. Univers. Paris. pag. 507.

con

con gli argomenti per impugnarla: e ch'essi stessi, siccome la difendono quando si tratta de' lor privilegj, così son disposti a combatterla, ove si trattasse di moderarli, o di qualunche altro affare, che lor dispiacesse. Che i decreti di Roma, che riguardano i Frati, ove questi non sieno à seconda delle lor voglie, tosto son da lor portati all'esame delle potestà laicali, con pericolo di suscitar contese, e discordie frà le due Giurisdizioni, e con pochissima dignità, e decoro della S. Sede, e della suprema autorità Pontificia nelle materie Ecclesiastiche. Nel V. Libro si fà vedere il perniciosissimo danno recato da' Scolastici à tutta la Chiesa, per esser eissi la principal cagione, perche non si reputi più espediente di tener Concilj, ne' quali, come l'esperienza hà mostrato, sarebbon atti à suscitar infinite contese, e à sconvolgere tutta la Cristiana Repubblica colla lor pertinacia nel quistionare intorno à materie non necessarie, e col prurito di far in essi valere le lor particolari opinioni. Nel VI. si mostrano le gravissime ferite, che l'Autorità de' Vescovi hà da loro, ò per cagion lor ricevute. Il VII. tratta della disciplina Monastica, e fà vedere che la principal causa della sua ruina è stata la scolastica nata, o introdotta ne' Chiostri. Nel VIII. descrivonsi altri mali particolari cagionati alla Chiesa dagli abusi della Scolastica. Il IX. dimostra i danni recati dalla medesima al governo Politico, alla Giurisprudenza, alle Academie. Nel X. si discorre de' mezzi opportuni per estirpar questo gran male, ò piuttosto questa feconda scaturigine di gravissimi mali. Si propone l'unico mezzo efficace: cioè l'unione delle due Potestà Ecclesiastica e Civile, che operino di concerto: si mostra in particolare ciò, che far si dovrebbe, per venir facilmente a capo di sì grand'opera. E finalmente s'espone l'utile grandissimo che ne seguirebbe alla Chiesa, e allo Statò, ed agli stessi Ordini Regolari.

Troppo dunque giusta ragione ebbero i Romani Pontefici di riprovar sì fatta Teologia, e dannare i Professori di quella, come *enfiati dallo spirito di vanità*: come coloro, *che per vaghezza (a) di novità profane si sforzano di straportare i termini posti da' SS. PP. i quali termini con empia temerità travalicano; mentre l'intelligenza delle sacre carte da quelli esposta, e frà certi limiti ristretta adulterano alle filosofiche* na-

(a) Spiritu vanitatis distenti positos à patribus terminos profana transferre satagunt novitate Cœlestis paginæ intellectum &c. apud Contin. Baron. ad an. 1228.

naturali dottrine adimandola, ciò facendo, *per vana ostentazion di sapere, non a profitto degli uditori*. Così dal Trono del Vaticano gli sgrida Gregorio IX., il quale aggiunge, che meritano costoro il nome *non di Teologi, ma piuttosto di Teofanti; poiche trascurano d'insegnar la Teologia, secondo le Tradizioni approvate de' Santi, e di rintuzzar gli errori, che si levano contro la scienza divina, con quelle armi, che Iddio stesso ci hà somministrate, ma pretendon di farlo col mezzo dell'umana Filosofia*. Gli riprende, perche non curano *captivum in obsequium fidei omnem reducere intellectum* secondo il precetto dell'Apostolo; ma piuttosto, conculcando i di lui salutevoli Insegnamenti, *doctrinis variis & peregrinis abducti*, che fanno? *redigunt caput in caudam, & ancillæ cogunt famulari Reginam*. E distinguendo più a lungo queste giuste querele, e deplorando il danno gravissimo, che ne segue, soggiunge appresso: ch'essi non voglion rammentarsi di ciò, che spessissimo, com'egli credea, avean letto presso il medesimo Appostolo. *Profanas vocum novitates, & falsi nominis scientiæ opiniones devita, quam quidam appetentes exciderunt a fide*. Nè può quì rattenersi, che contro lor non esclami: *O improvidi & tardi corde in omnibus, quæ divinæ gratiæ assertores, Prophetæ videlicet, Evangelistæ, & Apostoli sunt locuti!* Che più? dopo gli onora col nome di PROSUNTUOSI, ch'è quanto dire temerarj, arroganti, e pieni di sfacciato ardire. Appresso dice, che *verborum folia, & non fructus auditoribus suis apponunt*, e che si pascono di gagliuoli, e carrube, e perciò rimangono le lor menti vote, e smilze: *quorum mentes siliquis pastæ vacuæ remanent, & inanes*: che il lor spirito non *può dilettarsi del sodo*, pascendosi di vento: *che vizzo e sitibondo non cerca le chete, e pure acque dal Siloe, ma le torbide e limacciose de filosofici torrenti; le quali non sazietà, ma ansia e molestia producono*, lor convenendo il detto del Poeta: *Quo plus sunt potæ, plus sitiuntur aquæ*. Ciocche acconciamente s'adatta alla scolastica idropisia di costoro, e a quella insaziabile velenosa sete di sempre quistionare, e contendere.

Ma quando la finiressimo, se tutte (*a*) si volesser quì recare le accuse da questo degnissimo successor di S. Pietro contro la perversa scolastica intentate, e lungamente descritte nella medesima lettera? le quali egli dice di proporre pien di acer-

(*a*) ***Dum ad sensum doctrinæ Philosophorum ignorantium Deum Sacra Eloquia divinitus inspirata extortis expositionibus, imo distortis inflectunt, juxta Dagon Arcam Fœderis collocant, & adorandam in Templo Domini statuunt imaginem Antiochi. &c.***

acerbissimo dolore, e di somma amarezza! *Tacti dolore cordis intrinsecus amaritudine repleti sumus absynthii &c.* Convien dar luogo anche a quelle di Giovanni XXII. il qual per tutto il tempo del suo lungo Pontificato fù fieramente agitato per le importune scandalose contenzioni da scolastici suscitate. Ond'ebbe più d'ogni altro giusta ragion di far contro le di loro sozzure gravissime invettive, *Invectus est in Theologos, qui Theologiam, conquisitis Philosophorum fucis, ac Sanctorum Patrum abjectis sententijs, vel oraculis scripturarum, inquinabant.* Così di lui favellano (b) gli annali Ecclesiastici. Ove ancor si registra una sua lettera simile a quella di Gregorio IX. all'Università di Parigi addirizzata, piena similmente di aspri ripigli ver sì fatti Teologi; i quali *plus sapere, quam oportet sapere contra doctrinam Apostoli molientes, inhaerendo Philosophorum erroribus, veram sophiae intelligentiam derelinquunt, & cum deberent ad consolationem cordium ipsorum juxta praeceptum Apostoli, esse instructi in agnitione ministerii Dei Patris, & Domini nostri Jesu Christi, in quo sunt omnes thesauri sapientiae & scientiae absconditi, decipiuntur per philosophiam, & inanem fallaciam, secundum traditiones hominum, fideique orthodoxae documenta minus debite venerantur.* E alquanto dopo degl'istessi Teologi ragionando, meritamente li vitupera, perche *postpositis, vel neglectis necessariis, utilibus, & aedificativis doctrinis, curiosis inutilibus & supervacuis Philosophiae quaestionibus, & subtilitatibus se immiscent.* Enumera poscia alcuni danni, che da sì fatta maniera di strateologizzare derivano. *Ex quibus ipsius studii disciplina dissolvitur, luminis ejus splendor offenditur; & per consequens studentium utilitas impeditur, &c.*

(b) Raynal. ad an. 1317. nu. 15.

Prevedendo che i nostri Avversarj con i lor usati artifizj tireranno sì in lungo la presente causa, che si darà tempo di pubblicare intanto il libro, di cui test'è s'è ragionato: tronchiamo il filo dell'incominciato discorso, che troppo maggiore estenzion richiedea, per passare a veder: Se la Teologia, che da lor si è insegnata ne' trè noti Conventi, sia rea di quelle accuse, che si son leggermente indicate. Oseranno negarlo? Non è credibile; poiche un degli effetti che in sì fatti Teologi produce quel continuamente bisticciare e contendere, è la cecità, per cui non vedono, che un male

co-

cotanto deteſtato dalla Sede Appoſtolica, e da tanti, e poi tanti graviſſimi Uomini ugualmente dotti che pii, ſia un male veramente deteſtabile. L'altro effetto è l'oſtinazione, per cui valendoſi di quelle ſteſſe ſottigliezze, che ſomminiſtra la lor ſcolaſtica, pertinacemente contendono, che quelle quiſtioni, che di ſopra ſi ſon indicate, e riprovate come o inutili, ò inette, ò ridicole, ò temerarie, ò ſcandaloſe, ſien utili, anzi neceſſarie per divenir eccellente Teologo: pretendono che l'aver inneſtata la filoſofia Ariſtotelica colla Teologia in guiſa, che queſta ſia coſtretta a favellar col linguaggio di quella, non ſia un moſtruoſo delitto, ma una belliſſima galanteria. Vogliono, che quella orrenda barbarie di termini: *QUIDDIFICATIO, REALITAS, IDENTIFICATIO, QUIDDITATIVE, ECCEITAS &c.* che il Vives chiamò *nova prodigia*, e altrove *deformiſſima portenta illata in Theologiam*, ſia grazioſità, leggiadria: e che quegli uccellacci di termini ſien gentiliſſimi vezzi del lor ſottiliſſimo, vivaciſſimo, elevatiſſimo ingegno. E ſe voi opponete loro i ſcherni, le beffe, la deriſione di tutto il Mondo? Nol curano. E ſe le graviſſime riprenſioni del Vaticano? Se i termini prefiſſi da' Santi Padri? Se l'autorità delle Divine Scritture, che vietano il *languere circa quæſtiones, & pugnas verborum*? L'eludono con le lor ſofiſtiche diſtinzioni; nel che commettono un delitto, non sò, ſe maggiore, che ſe apertamente le rigettaſſero; poiche queſto è appunto, quel che fanno gli Eretici, quando le ſtorcono al patrocinio de' loro errori.

V. Not. ad cap. 18. lib. 8. de Civit. Dei & Lib. 1. & 2. de corrupt. art.

Credo pertanto, anzi ne ſon perſuaſo, che la religioſa pietà de' noſtri Avverſarj, non ſoffrirà, che ſi abbracci una sì diſperata difeſa: cioè di confeſſare, che tal Teologia eſſi inſegnano, e con tali maniere, e di tali quiſtioni intralciata, e con tai termini; e di ſoſtener nel medeſimo tempo, che così debba inſegnarſi: non oſtante l'autorità ſuprema della S. Sede, e l'univerſal conſentimento de' dotti, e pii nomini in condannarla. Mi dò più toſto à credere, che ſi rivolgeranno a quell'altra difeſa, che lor unicamente rimane, cioè di negare, che la lor Teologia tal ſia, qual è ſtata da noi deſcritta.

Per convincerli di queſto fatto, mi ſi permetta in queſto luogo di uſar la lor forma Dialettica, ma ſcevera di que' ſo-

sismi e fallacie, onde l'anno infamata.

I. La Teologia, in cui si ritrovano le note, i caratteri, e le qualità dannate e riprovate da' Romani Pontefici, è appunto quella Teologia, che da questi è stata riprovata e dannata.

II. *Atqui* nella Teologia insegnata ne' trè Conventi, ritrovansi le note, i caratteri, e le qualità riprovate e dannate da' Romani Pontefici, e dagli uomini dotti, e pii.

III. *Ergo* ne' trè Conventi si è insegnata appunto quella Teologia, ch'è stata da' Romani Pontefici, e da' dotti e pii Uomini riprovata e dannata.

Nego minorem, gridano qui alcuni degli Avversarj: *Nego minorem*: *Probo minorem*, ripiglio io pianamente. Altri gridan più forte: *Distinguo majorem*. E frà di lor impigliati contendono, se si debba negare, o distinguere: temendo forse di trovarsi poscia imbarazzati da qualche *asto per contra*. Ma mentr'essi infra se stessi rissano della maniera più sicura di spelagare, e sprigionarsi da ceppi del sillogismo proposto: proseguiam noi a dimostrare, come nella Teologia da lor insegnata ritrovansi que' caratteri appunto, e quelle note, ond'è stata delineata la rea, e perversa, e riprovata scolastica.

Questo è un fatto, che dee provarsi co' testimonj. Ma quali testimonj più certi, più veritieri, più incorrotti, più ineluttabili, che i libri da lor impressi? che i scritti da lor dettati? che le conclusioni da lor tenute? che Voi stessi, incontaminatissimi Giudicanti, che vi sete assai sovente intervenuti? Di che gli avete uditi quistionare? con qual termini favellare? con qual ostinazione contendere? Non gli avete udito confondere, e bruttamente abbaruffar la lingua Ebrea con l'Azotica: *linguam Hebræam cum Azotica confundentes*; come di lor querelavasi Giovanni XXII.? Non apparisce evidentemente nella lor Teologia questo infame carattere, qualor l'adulterano co' termini, e con principj tratti dall'umana Filosofia? *Adulterantes verbum Dei Philosophorum figmentis*; come pur di lor dolcasi Gregorio IX. Non son essi appunto quei, che riprende l'istesso Papa, i quali *Reginam* cioè la sacra Teologia, *consutis Philosophorum semicinciis, veste sordida induunt*? Non son essi quei *præsumtores*, da cui *pulcherrima mulierum stibio peruncta oculos*

In Epist. supra citata

oculos coloribus adulterinis fucatur? i quali *circa altare Domini videntur lucum velle contra preceptum Domini plantare?* Non son essi coloro appunto, i quali ardiscono *mellis commixtione sacrificium fermentare doctrinæ in sinceritatis, & veritatis azimis exhibendum?* Non son queste le vituperose note della perversa e riprovata Scolastica? e non son queste quelle appunto, che nella lor Teologia manifestamente appajono, e saltan sù gli occhi di tutti? Hò io forse a condurvi quà sulle veggie, e carrette i loro scritti, e i lor libri, che di sì fatti caratteri son ripieni? che quante quistioni pertrattano, tanti testimonj somministrano alla verità, che sostengo? che quante sillabe contengono, altrettanti argomenti ne porgono a confermagion del mio assunto?

Il nome, il nome stesso, onde s'appellano, ben mostra il lor proprio carattere. *Hinc sexcentæ sectæ* (a), dicea piangendo quell'eccellente Teologo Cornelio Musso, *Thomistæ, Scotistæ, Occamistæ, Bacconistæ, Albertistæ, Ægidiani, Alexandrei, O SCELUS!* Intendano gli Avversarj: *O SCELUS!* Ponno essi negare d'esserne i rei, poiche ne vengon convinti dal nome stesso, che portano? Non son essi, che si fan chiamare Tomisti, Scotisti, Egidiani? Adunque posso ben io contro lor esclamare con Cornelio Musso: *ò scelus! ò scelus!* E perche si sappia da quali fonti, queste accuse si traggano: fù (b) il Musso un dottissimo Prelato tolto dall'Ordine de' Minori per esser Vescovo di Bitonto, il quale e in Roma, e nel Concilio di Trento divvenne chiaro per la sua sacra Eloquenza e poi per le opere publicate. Il Pagnino Religioso di S. Domenico, Predicatore Appostolico, chiarissimo per la perizia delle lingue, e per le dotte opere date alla luce pur riprende questo delitto: *Thomistas,* (c) *Scotistas se esse jactant, illorumque dogmata penitus habent cognita, memoriter tenent de instantibus, de relationibus, de quidditatibus, ac formalitatibus disputant. Hæc solum studia, erudita, subtilia, & seraphica arbitrantur.* Alfonso di Castro Spagnuolo dell'Ordine de' Minori, rinomato per la sua Istoria, e confutazion dell'Eresi, ancor egli si scaglia contro costoro. *Fateor me iracundiam cohibere non posse, quoties video aliquos ita addictos hominum, aliquorum scriptis . . . . . . ut ab eorum placitis, in quos jurasse videntur, nomina sortiantur,*

(a) *Comment. in Ep. ad Rom. 6.*

(b) *V. Vadingum in Bibliotheca.*

(c) *In proleg. Bibl.*

Contra hæreses lib. 1. cap. 7.

 qui-

quidam Thomistæ, alii Scotistæ, alii Ocamistæ appellati. E lor rinfaccia di contraddire a S. Paolo. *Paulus quidem jussit captivare intellectum nostrum, sed in obsequium Christi, non autem in obsequium hominis.* E poi segue a far una lunghissima querimonia contro un sì grave abuso: come similmente fanno molti altri gravissimi Autori (). Ma diran forse, qual delitto è farsi chiamar Tomista, ò Scotista? E quel delitto appunto, che S. Paolo riprese ne' Corintj, qualor dicea alcun di loro: *Ego quidem sum Pauli () alius autem, Ego Apollo.* Che Appollo, che Paolo, gli sgridò l'Apostolo, chi son costoro? *Quid igitur est Apollo? quid vero Paulus? ministri ejus, cui credidistis.* E noi diremo: chi è questo Scoto? Se l'Appostolo delle genti non volle patir, che i Corintj si facesser chiamar Paolisti: alcuni Teologi Cristiani si faran chiamare Scotisti? Ma non vorrei, si credesse, che un tal delitto consista nel solo nome. S. Paolo non volea, che i Corintj si chiamasser Paolisti, ò Apollisti, ò Cefisti, perche questo li divideva in fazioni, ed eccitava trà di loro contese: ciò non potea accordarsi collo spirito del Cristianesimo, che è uno spirito di carità, e di perfetta unione. *Cum enim sit inter vos zelus & contentio, non ne carnales estis, e secundum hominem ambulatis?* Rammentatevi, o Giudici, di quel contendere, di quel garrire, di quel gridar che fanno nelle pubbliche dispute questi Teologi faziosi, di quell'aizzarsi l'un contro l'altro,

Forte spingendo con ambo le piote:

Di quel recarsi i fogli delle conclusioni a guisa di spade o di lancie impugnate quasi in atto di ferire, o di correr la giostra: di quel malmenarsi l'un l'altro con maligne censure. Poiche senza che io vel dica, chi è che non sappia, come i Tomisti predeterminanti disputando à voce, ò in iscritto dicano Semipelagiani a Molinisti difensori della scienza mezza, e come questi vicendevolmente a quelli oppongano il calvinismo? quanto aspramente si mordano, e con quanta furia s'avventino gli uni contro gli altri i Tomisti, e Scotisti? Dove dunque risplendono tutte le note, tutti i caratteri della Teologia riprovata: 1. la barbarie de' termini. 2. la mistura dell'umana Filosofia, cioè il mescuglio di logicaglia, fisicaglia, e metafisicaglia. 3. le quistioni inutili, vanamente curiose, inette, e ridevoli: 4. l'intralciamento, e perversion del

buon

() *V. Canum de Loc. Theol. lib. 9. c. 7. Carbajal. in Epist. ad Car. V. de rest. Theol.*

() 1. *ad Cor. c. 3. 4.*

Ibid. v. 3.

buon ordine. 5. le divisioni, le sette, le fazioni. 6. lo spirito di contenzione, e discordia direttamente contrario à quello del Cristianesimo: Dove ritrovansi tutti i segni, tutte le circostanze, tutte le qualità, tutte le sembianze del delitto: negherem noi ritrovarsi il delitto medesimo? Dove di questi segni, e caratteri rimangano gli Avversarj convinti da' loro libri, da' loro scritti, dalle lor pubbliche dispute, dalla testimonianza di tutto il Pubblico, da quegli stessi nomi che vantano: non rimarran parimente convinti di quel reato, che da tanti e sì fatti segni, e sì manifesti, e sì comprovati in lor si distingue, e dimostra?

CAP. IV.

Ch'essendo da gran tempo cessato ne' trè Conventi il giusto titolo d'esiggere le 150. oncie d'oro, si farebbe loro grandissimo beneficio, se sopra l'indebito esatto si ammettessero à qualche transazione.

Quì vi prego, sapientissimi Gindici a rinnovarmi l'attenzione, poiche siam gionti al nodo principal della causa. Nego che i trè Conventi an tenuto quello *STUDIUM DIVINÆ SCIENTIÆ* a contemplazion del quale lor fù fatta la nota concessione. Non dico già, che non l'an tenuto *generale*: di ciò punto non mi brigo: l'intendano com'essi vogliono: prendano la *generalità* ivi espressa per lo *particolar* di ciascun Convento. Nego onninamente che quelche da loro si è fatto, sia stato *studium Divinæ Scientiæ*. Dovean essi insegnare la Teologia de' S.S. P.P., trattar di ciò, di chè quelli an trattato: valersi de' termini, e delle maniere da quelli usate: non contaminarla sposandola coll'umana Filosofia, e non imbrattarla co' termini, e co' parlari usati dagli Arabi: e non svagare intorno a vane, e interminabili quistioni; e non introdurvi tante divisioni, e contese. E perciò la lor Teologia non è stata *studium divinæ scientiæ*, ma piuttosto *studium humanæ scientiæ*. Ma

che

che dico *ſtudium humanæ ſcientiæ* ? dovea dir *ſtudium barbaræ ſcientiæ*. Chi favella in lingua Araba, non direm noi che ſia un Arabo ? E per farmi meglio intendere dagli Avverſarj, chi parla in lingua Calabreſe, non direm noi che ſia un Calabreſe ? Come dunque non ſarà barbara quella ſcienza, i di cui favellari ſon barbari ? ella è *ſtudium ſcientiæ contentioſæ*, *ſcientiæ rixoſæ*; perche in quella altro non faſſi, che riſſare, e contendere ; cioè il *languere circa quæſtiones*, *& pugnas verborum*, che ripreſe S. Paolo. Ella è *ſtudium ſcientiæ ſophiſticæ* : perche è piena di gavilloſi ſofiſmi. *Quo devenerint vides : ex Theologis Dialectici, atque utinam non Sophiſtæ*. Così de' Profeſſori di queſta ſcienza ſcriſſe il Petrarca. Ella è *ſtudium ſcientiæ phantaſticæ*, come proverbiolla Clemente VII. dicendo de' di lei Profeſſori : *cum illi Theologi ſint phantaſtici homines reputandi*, e parlava de' Parigini . Ma con quali note dovrei qualificarla ? ſe voleſſi attenermi a ciò, che ne ſcriſſe quel famoſo Predicatore e Teologo, Ambroſio Quiſtellio dell'Ordine degli Eremiti di S. Agoſtino ; il quale avendo prima miſeramente vacato a sì fatta Teologia, riconoſciuto poſcia l'errore, amaramente il pianſe, e con eroica Criſtiana virtù confeſsò il ſuo delitto pubblicandolo anche in iſtampa . *Memineram me veræ Theologiæ, ac Chriſtianæ profeſſionis oblitum, nihil aliud quam dialecticam ac mundanam Philoſophiam docuiſſe : adeo ut Antichriſtum magis, quam Chriſtum me prædicaſſe animadverterim . Quod profecto non ſine magno animi mœrore poſſum exprimere ? videor enim mihi æque, ac Paulo videlatur Eccleſiam Dei perſecutus, & in reprobum ſenſum fuiſſe traditus; quemadmodum plerique Theologi . . . . Sanctam Jeſu Chriſti fidem ad nugam, & in mordacem quandam contentionem, ne furioſam debbaccationem dicam, traxiſſe videntur* . O ſincerità degna d'eterna lode ! O confeſſion meritevole d'immortal corona di gloria ! Ma che ci moſtra queſto grand' uomo ? Moſtra che quella Teologia, ch' egli avea ſtudiata : (E chi sà che non l'aveſſe ſtudiata in S. Agoſtino di Napoli ? ciò poco importa ; poichè non crediamo, che in Napoli meglio s'inſegnaſſe, che in Padova ſua Patria) non era *ſtudium Divinæ ſcientiæ*, mà *ſtudium ſcientiæ Antichriſtianæ*, *ſtudium mundanæ Philoſophiæ*, *ſtudium mordacis contentionis*, *ſtudium furioſæ debbaca-*

Epiſt. 23.

V.Hiſt.Caroli VI. Franc. Regis.

Lib. Adverſus fallaces &c. In Epiſt. Dedic.

cationis. E che que' Teologi, che vi attendevano, *tradebantur in reprobum sensum: persequebantur Ecclesiam Dei: Christi fidem redigebant ad utrum*. Come dunque può esser Divina quella scienza, che sì rei effetti produce? *Qui mores possunt emendari?* gridava il Vives; *qui sedari, & solli pravi affectus, qui fieri DIVINI, ex doctrina dissidiis agitata, & tracta, versaque sursum & deorsum, pro libito affectuum humanorum, concussa machinis tam pertinaciter litigantium?* Una scienza divina dee render i suoi Professori divini: Come dunque può esser divina quella scienza, che gli fà barbari, rissosi, gavillosi, pertinaci, orgogliosi, arroganti?

Se dunque i nostri Concessionarj non han tenuto *studium divinæ scientiæ*, come crediamo averlo dimostrato, con qual titolo ponno esiggere il frutto della concessione, non avendo servata la condizione apposta; anzi avendo fatto il contrario? Come non saran tenuti à restituir tutto l'indebito esatto? Chi hà comperato il vino, e in vece di quello hà ricevuto aceto, o vino notabilmente mescolato con acqua, ò altrimenti corrotto, e guasto: rispondano i Teologi nostri Avversarj, potrà ripetere il prezzo? Sarà tenuto il Venditore a restituirlo? Se dunque il Principe volle da loro il vino puro, e sincero della Sacra Teologia, *studium divinæ scientiæ*: ed essi vi han mescolato l'acqua dall'umana Filosofia: ed essi l'anno inagrato colle punte dell'Araba Dialettica: ed essi l'an guasto, e corrotto, e tutto contaminato colla feccia di tante inutili quistioni: come per un tal vinello fecciofo potranno esiggere, ò ritenere il prezzo convenuto per lo vin buono, e generoso?

Ecco le qualità che dovea avere la lor Teologia per esser quello *studium divinæ scientiæ* ordinato, e voluto dal Re Carlo II. d'Angiò. Egli dovea consistere in ciò, che prescrisse il gran Patriarca S. Domenico in un epistola scritta a suoi Frati, di cui favella Natale Alessandro (a) *Scripsit S. Patriarcha Encyclicas ad Fratres suos literas post Generalia Comitia Bononiæ celebrata anno 1221. IN QUIBUS HÆC DE RATIONE STUDIORUM*. Ascoltino di grazia; poiche qui si prescrive *RATIO STUDIORUM*: la maniera di studiar la Teologia. *Ut ignito prædicationis eloquio, & salutari in confessionibus consilio abundare possitis, scripturas divinitus inspiratas, & legem Domini immaculatam, convertentem*

ani-

(a) To: 8. *Hist.* pag. 230. *Edit.* *Lucæ* an. 1734. col. 1.

animas, audiendo, meditando, scrutando sectemini, *STUDIO SEMPER UTILIUM INSISTENTES, ET CURIOSITATIS DISPENDIUM EVITANTES.* Ma notabile è ciò, che soggiunge l'Alessandro: *Epistolam non æri, sed omnium Dominicanorum cordibus insculpendam &c.* Che vuol dir questo? Vuol dire a chi ben l'intende, che di questo salutevolissimo avviso nelle scuole Domenicane non se ne fà quasi nulla, e che perciò non si dovrebbe scolpir nel bronzo; poiche ne pur ciò basterebbe per farlo osservare, e sradicar l'abuso contrario: mà si dovrebbe imprimer ne' cuori de' suoi Fratelli, perche si riducessero ad amar questo ricordo, e così a praticarlo. Non anno dunque scritto nel cuore questo santissimo precetto: e vuol dire, che nol curano, nè amano di praticarlo così, come il praticava il Santo medesimo: (a) *Et quia sine Sanctarum notitia scripturarum perfectus Prædicator nemo esse potest, hortabatur Fratres S. Dominicus fideliter, ut semper in novi & veteris Testamenti lectione essent: atque ipse quoque Evangelium secundum Matthæum, & Pauli Epistolas apud se ferens multum in eis lectitabat, ut propemodum memoria retineret. Evangelium enim & Apostolicam doctrinam & vitam amans, & amplectens, Philosophica figmenta non magni pendebat.* Dove mai ritrovasi nella divina Scrittura, ò ne' SS. PP. il *senso diviso*, e *senso composto*, e tante altre distinzioni, e sottigliezze, e quistioni inutili? E l'attendere a sì fatte besse sarà *studium divinæ scientiæ?* ò piuttosto *studium Philosophicorum figmentorum?* Ecco la divina Regola, che deono osservare i FF. Predicatori: *Regula Fratrum Prædicatorum hæc est: Honeste vivere, discere & docere*: Dove cerca Natale Alessandro: *Quid vero discere debent, ac docere Fratres Prædicatores?* E risponde: *Quod Sanctissimus Parens Dominicus discendum ac legendum admonuit, præcepit.* E che mai è questo? *Scripturam Sacram, & doctrinam SS. Patrum.* E soggiunge: *Legem suis hanc tulit ut semper veterum monumenta, & instituta sequerentur. Ita refert Flaminius in ejus vita.*

Theodoricus de Appoldia in vita. S. Dominici lib.4. cap. 4.

Loc. cit.

Ma niente vaglia quanto fin ora si è scritto della lor Teologia: nè gli Avversarj si brighino di rispondere a questa parte: solamente rispondano ad alcune brevi interrogazioni che lor faremo. Con qual titolo pretendete voi le annuali 150. oncie d'oro dal Regal Fisco? Per la concessione del Re Carlo

II.

II. d'Angiò. Per quella del 1302.? ò per quella del 1306.? Se in virtù della prima; oltre che quella fù fatta *ad beneplacitum*, non fù poi rlvocata in virtù della ſeconda? Recitate il Diploma della ſeconda conceſſione. *Ex diplomate Caroli II. &c. dato 1. Julii* 1306.

Nunc autem cupientes prædictam noſtram gratiam adaugere, ut quod directo, repugnante licentia, nequitemus explicite facere, agamus pio propoſito per obliquum: conceſſione ipſa noſtra pridem immediate collata Religionibus ipſis, prout ſupra deſcribitur, prætactæ conſiderationis intuitu, per reſignationem Religioſorum ipſorum in noſtris factam manibus, revocata.

Queſto diploma non era ſotto l'occhio dell' Autore quando ſcriveva il ſecondo Capitolo, ch'era il luogo più proprio di trattarne.

Riſtate alquanto. Trè coſe dice in queſto luogo il Rè Carlo II. d'Angiò. I. Che la prima conceſſione del 1302. non potè avere alcun effetto *repugnante licentia*: cioè, ripugnando la licenza non ottenuta: o per dir meglio, ripugnando l'impoſſibilità o difficoltà d'ottener la licenza: E di qual licenza qui ſi favella? Della licenza da ottenerſi dal Papa di poter poſſedere una rendita certa, di che allora queſti Conventi, come di Mendicanti, erano del tutto incapaci. Vuol dir dunque *repugnante licentia*, ſecondo la barbara maniera di parlare, uſata in quel tempo, ciocche un'altro avrebbe più acconciamente detto: *repugnante facultatis impetrandæ difficultate*. Che ſe gli Avverſarj, non l'intendon così: ci dicano, di qual licenza ivi ſi favella? e qual era quell'impedimento, che oſtava alla prima conceſſione, perche non potè avere il ſuo effetto? II. Dice il Rè concedente: Che quello, ch'ei non avea potuto far direttamente à cagion, che non ſi ſarebbe potuto ottenerne la permiſſione da colui, à chi ſpettava darla; egli il fà indirettamente, *per obliquum*. Ecco le ſue parole: *Quod directo, repugnante licentia, nequimus explicite facere, agamus pio propoſito per obliquum*. Come; ſe foſſe ſtato lecito à i Frati goder indirettamente la rendita certa, la qual non poteano direttamente ottenere. Come ſe foſſe loro permeſſo dall'Iſtituto che profeſſano, eſſer Mendicanti *directo*, ed eſſer ricchi di beni ſtabili *per obliquum*. Queſta ſottigliezza ſcolaſtica propria della lor Teologia, chi altro avea potuto metterla in teſta di quel buon Principe, ſe non i medeſimi Frati? Ecco com'io m'imagino, che queſto fatto ſeguiſſe. Dopo la prima conceſſione del 1302. in cui era la clauſula del precario *ad noſtrum beneplacitum*: ſi occuparo-

no

no i buoni Religiosi à trovar via, e maniera à tor di mezzo quella clausula: la qual faceva incerta la rendita, e dipendente dal puro arbitrio del Concedente, e de' Successori, come quella, che altra qualita non potea avere, che di un'annuale prestazion di limosina, da cessare à piacimento di chi la dava. Che fecero dunque? Io m'imagino, che avesser frà di loro tenute più conferenze, e ciascun Convento convocato più volte il Capitolo: in cui talun di loro detto avesse. Che facciamo? Ci è stata dal Rè assegnata una sì bella rendita, onde noi potremo sguazzare, e far le nostre pietanze più grosse; ma ci è quell'osso duro *ad nostrum beneplacitum*. Oggi ò domani il Rè sbalestra, ò sen và all'altro mondo; e vien un'altro, che non sia picchiapetto nostro divoto; E che! pensate che non ci sia nella Corte qualche Ereticone, che zufoli continuamente sù gli orecchi del Rè, e che gli dica: A che serve à dare à questi poltronacci il denaro del Regio Erario, che si riscuote non senza gravissimi gemiti de' Popoli soggetti? Che ingiustizia? che bestiallità è mai questa? Non sarebbe meglio gittarlo à mare? E però io penso; che si debba onninamente far in modo, che dal Diploma si tolga quell'inimicissima clausula *ad nostrum beneplacitum*; la qual, se non si toglie, senza dubbio perderemo la rendita. Adunque ogn'un si studj d'inventar qualche maniera di farla cancellare. *Delenda est Carthago*. A questo parlare io mi persuado, che alcun pio Religioso si fosse opposto, dicendo: Ma se si toglie dal Diploma la clausula *ad beneplacitum*: la rendita, divenendo certa e perpetua, noi che siam Mendicanti, non ne saremo capaci, e accettandola saremo prevaricatori, e trasgressori del nostro santo Istituto. A questo io mi penso, che un'altro replicasse: Si potrebbe trovar modo di far, che noi avessimo in sostanza quella rendita certa e perpetua; mà che in apparenza sembrasse di non averla noi; e il modo sarebbe questo. Che il Rè assegni questa rendita à un Luogo pio capace di possederla, e che l'Amministrator di quel luogo sia obbligato à darne à noi tutto intero il frutto, in modo che altro uficio non faccia, che di canale. A questo progetto io stimo, che rispondesse il zelante: Parere, e non essere, è come filare, e non tessere. Sarebbe questa una vera ipocrisia; poiche quando per questa sottile invenzione si viene in effetto à goder la rendita certa: à che serve l'apparenza di non pos-

posséderla noi, se non per apparir poveri nell'opinione degli uomini, quando *coram Deo*, e in verità di fatto non saressimo tali? In questo appunto consiste l'ipocrisia, nel voler apparire, e non essere. Laonde quando il nostro Istituto ci obbliga à non poter posseder rendite certe, ci obbliga à non averle in effetto, non già à non averle in apparenza. E questa è stata la mente de' nostri santissimi Istitutori: alli quali gravissima ingiuria si farebbe, se volessimo altrimenti interpretarla. A questo pio e schietto parlare, io m'imagino, che alcun lor Teologo fieramente intorato replicasse. Che dite voi semplicetti, che non avete vomitato sangue sù i libri? Il nostro Istituto ci obbliga à non posseder rendite certe, *directe* e *concedo*: *indirecte*, e *per obliquum*: e *nego*! *Ergo*. E in questo dire, applaudito da tutto il Capitolo, che gridava *viva, viva*, si terminò la conferenza, e fù conchiuso, che si dovesse, seguitando il divisamento proposto, insinuare al Rè la maniera inventata di perpetuare la rendita. Così stabilito, e conchiuso, alcun di loro ne andarono al Rè. E' mi par di vederli, tutti raccolti, e modesti, con gli occhi bassi, e spiranti da ogni lato divozione, e pietà, così, come noi assai sovente veggiamo alcuni di loro (alcuni, dissi; poiche la massima parte son buoni, e santi Religiosi) nelle Corti destramente insinuarsi: e non solamente nelle Corti, mà dovunque odorino qualche pingue eredità, ch'essi credano di poter carpire, anche in esclusion di coloro, che dalle leggi, e quasi dalla natura medesima vi son chiamati. Venuti dunque alla presenza del Rè, con umile, e dimesso parlare, proponendoli premj di vita eterna, quando lor desse di che vivere agiatamente, li proposero la maniera da lor trovata per salvare da una parte la sostanza della rendita certa, e dall'altra l'apparenza della mendicità da lor professata. E furono sì fortunati, che non solamente persuasero al Rè di eseguire il lor astuto progetto; mà l'indussero ancora ad inserire nel suo Real diploma quella lor fantastica distinzione con i termini scolastici da lor trovati, per eludere l'osservanza della lor disciplina: *Directo*, *& per obliquum*. Che più? Io sospetto, ch'essi dettarono quel Diploma. E perche in esso appariscono manifesti i vestigj delle loro sottigliezze scolastiche. *Quod DIRECTO, repugnante licentia, nequimus EXPLICITE face-*

re, agamus pie proposito PER OBLIQUUM. Ed alquanto dopo: *ut perseveranter, auctore Domino maneat pium nostrum in hac parte propositum, & PER QUODDAM CONSEQUENS assequatur effectum, quod erat facile PER DIRECTUM.* II. Perche un Diploma così ripugnante alla ragione, & a tutte le buone regole della prudenza civile (come tosto il dimostreremo) non potea fabricarsi in altra fucina, che in quella della lor fantasia trasportata, ed accesa dall'interesse.

In virtù di questo diploma, rivocato, e cassato il primo, il Rè dona le stesse 150. once d'oro al Monistero delle Monache di S. Pietro a Castello. *Concessione ipsa nostra pridem immediate collata Religionibus ipsis, prout supra describitur, prætactæ considerationis intuitu, per resignationem Religiosorum ipsorum in nostris factam manibus, revocata, Religiosis Mulieribus Priorissæ & Conventui Monasterii S. Petri ad Castellum de Neapoli dicti Ordinis Beati Dominici, & eidem Monasterio prædistinctas singulas annuas pecuniæ quantitates, quæ in compilata summa collectæ sunt unciæ 150. ponderis generalis &c. In perpetuum subscripto modo damus, donamus, atque concedimus Divinæ pietatis intuitu, de certa nostra scientia, liberalitate mera, & gratia speciali.*

Ma qual'era il frutto, che le Monache di S. Pietro a Castello doveano ritrarre da questa mera liberalità, e grazia speciale del Rè donante? Udite stranezza forse non ancor caduta in mente d'Uom di sano cervello. Uditela dalle parole dell'istesso Diploma. *Sic equidem quod per manus dicti Prioris, seu Procuratoris ipsius Monasterii S. Petri præfatis Religionibus, vel earum Prioribus, & Guardiano pro illis &c. prædistinctæ singulæ quantitates videlicet dictis Prædicatoribus 80. Minoribus 40. & Eremitis 30. unciæ auri dicti ponderis annis singulis in perpetuum integre tribuantur.*

Ecco dunque il frutto della *mera liberalità*, e *grazia speciale* fatta alle Monache; poiche queste doveano riscuotere in perpetuo dal Fisco 150. once d'oro, per pagarle anche in perpetuo a i tre Conventi, senza ritenere per se alcuna Falcidia, ò Pegasiana. Il che vuol dire, che il Rè donò alle Monache per mera liberalità, e grazia speciale una perpetua pericolosa pura molestia. Mà di questa nuova specie di donazione ci tornerà occasione di favellare altrove.

Fi-

Finalmente dice il Rè concedente, che egli avea rivocata, annullata, è cassata, la disposizion fatta nel primo Diploma del 1302. precedente rinuncia fatta nelle sue mani dagli stessi Religiosi. *Concessione ipsa nostra pridem immediate collata Religionibus ipsis, prout supra describitur, prætacta considerationis intuitu, per resignationem Religiosorum ipsorum in nostris factam manibus, revocata &c.* E delle lettere della stessa prima Concessione, soggiunge: *Non obstantibus tam præscriptis, QVAS LACERARI PRÆCEPIMUS, ET DE REGISTRIS NOSTRÆ CURIÆ CANCELLARI, quam quibusvis nostris literis aliis in contrarium &c.* Fù dunque la prima concessione del 1302. rivocata, annullata, cassata. Le lettere Regie, in cui conteneasi, furono lacerate, e cancellate da' Registri del Regio Archivio.

Ciò presupposto, io stabilisco le seguenti proposizioni, come fondamenti incontrastabili del mio discorso, e delle conseguenze, che dovrò dedurne.

I. La prima Concessione del 1302. non ebbe più lunga vita, che di quattro anni, cioè sin al 1306., e da questo tempo in poi non ci è stata mai più *in rerum natura*, come quella che fù allora rivocata, abolita, annullata, cassata.

II. Per la seconda Concessione del 1306. la rendita delle 150. oncie d'oro fù assegnata *in perpetuum* al Monistero di Monache di S. Pietro à Castello.

III. Dal 1306. in poi i Conventi di S. Domenico, S. Lorenzo, e S. Agostino non ebbero più titolo nè sodo, nè apparente di esiggere dal Regio Fisco le annuali 150. oncie d'oro. Non per la prima Concessione del 1302. perche questa era stata già, precedente lor rinuncia, annullata e cassata; non per la seconda Concessione del 1306. perche in virtù di questa, non i tre Conventi, mà il Monistero di S. Pietro à Castello era il donatario.

IV. Tutte le conferme de' Principi posteriori a Carlo II. si riferiscono alla Concessione fatta nel 1306. al Monistero di S. Pietro a Castello. Poiche la prima Concessione del 1302. era stata già annullata, e cassata, Propos. 1.

CO-

COROLLARJ.

I. Tutte le ſomme, che i tre Conventi anno eſatto *immediate* dal Regio Fiſco deono neceſſariamente reſtiturſi, com'eſatte ſenza titolo. prop. 3.

II. Non ponno allegare per titolo la prima conceſſione, perche annullata, e caſſata ſin dal 1306. prop. 1.

III. Non ponno allegare per giuſto titolo la ſeconda Conceſſione del 1305. perche queſta canta per lo Monaſtero di S. Pietro a Caſtello. prop. 2.

IV. Non ponno allegare per giuſto titolo le conferme fatte da' ſucceſſori nel Regno di Carlo II. d'Angiò, perche tutte queſte conferme ſi riferiſcono a quella del 1306. fatta per lo Moniſtero di S. Pietro a Caſtello, prop. 4.

V. Non ponno allegare la buona Fede, perche queſta richiede almeno il titolo colorato, il quale ancora ſin dal 1306. mancò del tutto ne' tre Conventi. prop. 3.

Rimarrebbono alcuni Corollarj intorno a coloro, che anno pagato queſto denaro. Ma queſta materia dilicata, dovendoſi trattare con ſomma circoſpezzione, io ſupplico i Signori Giudicanti, i quali vedo già ſtanchi, di rimetterla ad una ſeconda Azzione; in cui tratterò di tutto il reſto, a che mi ſon' impegnato.

Nap. 18. Nov. 1736. G. D. P.

L'Autore di bel nuovo ſottomette quanto hà ſcritto e ſcriverà al Sovrano giudicio, e cenſura della S. Sede, e del ſuo clementiſſimo Rè, proteſtandoſi ch'egli è prontiſſimo, a riprovare, e dannare, e ſin di queſto punto danna e riprova tutto ciò, che ſarà forſe riprovato e dannato da coloro che anno diritto di farlo.